

STUDIO LEGALE
Avvocato Vieri Adriani
Via Lorenzo il Magnifico n. 46 - 50129 Firenze
Tel. e Fax 055/210778
E- mail: vieriavvadrani@gmail.com
Pec: vieri.adriani@firenze.pecavvocati.it

La sentenza Ferri e la "cartuccia Pacciani"

1. In allegato si produce lo stralcio della sentenza di appello riguardante nello specifico la c.d. "cartuccia Pacciani", quella trovata all'esito della maxi perquisizione condotta nell'orto di Pacciani, esattamente trenta anni fa, dal quale emerge che il 13.02.1996, la Corte di assise di secondo grado di Firenze, PER ASSOLVERE Pietro Pacciani dall'accusa di essere il MdF, senza alcuna novità, riprese in considerazione e rivalutò tutti e soli gli elementi di prova, scritti e orali, già presenti nel fascicolo processuale, vale a dire:

- perizia d'ufficio assunta in incidente probatorio (dr. Valerio Lombardo) a firma degli esperti dottori Pietro Benedetti (balistico)-Ignazio Spampinato (balistico)-Giancarlo Mei (chimico), 1992
- consulenze del prof. Marco Morin, primo grado 14.07.94 e secondo grado 12.12.95 per conto della difesa, con gli avvocati Rosario Bevacqua e Pietro Fioravanti
- consulenza del prof. Francesco Donato, per conto del PM, dr. Paolo Canessa, in qualità di responsabile del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Firenze, 02.05.1992
- audizione di tutti i periti di ufficio e consulenti di parte, pubblica e privata, nel corso del processo di primo grado, iniziato e concluso nel 1994.

Tutto il materiale è ampiamente pubblicato e facilmente reperibile in Rete

2. La motivazione qui allegata assolve Pietro Pacciani, nell'ordine ed in estrema sintesi (non è facile infatti riassumere, occorre leggere per credere, le 60 pp.) per:

- dubbi sulla genuinità del rinvenimento

STUDIO LEGALE
Avvocato Vieri Adriani
Via Lorenzo il Magnifico n. 46 - 50129 Firenze
Tel. e Fax 055/210778
E- mail: vieriavvadriani@gmail.com
Pec: vieri.adriani@firenze.pecavvocati.it

- esiguità del periodo di tempo a disposizione dell'imputato per far finire/perdere la cartuccia nell'orto
- mancanza della prova dell'appartenenza della cartuccia a Pietro Pacciani
- mancanza della prova dell'incameramento della cartuccia nella pistola del Mostro per assenza sia dei tre segni distintivi estrattore, percussore, espulsore, sia della stessa arma del delitto
- e quindi aleatorietà, del giudizio di identità dell'arma fondato sulle sole microstrie ("manca una letteratura sull'argomento;" mancano le leggi di copertura" ...; "mancano i criteri" etc. etc.: vedi pp. 205, 208, 209, 213, e spec. 214/215); si ricorda che per microstrie, molto brevemente, s'intendono quei graffi lasciati sul bossolo dall'otturatore quando s'introduce la cartuccia in canna
- grave illogicità del ritenere che la "deformazione lenticolare" sulla faccia interna del collarino (vedi foto da 37 a 40 della perizia Benedetti-Spampinato) non possa essere stata lasciata dall'estrattore perchè più larga di quella del bossolo tratto dall'omicidio Lo Bianco-Locci, così formulando una "petizione di principio". Lo dice con fermezza il consulente tecnico di parte per la difesa sin dal primo grado, il prof. Marco Morin, secondo il quale affermare, a torto, come fanno i periti d'ufficio, che quell'impronta non può essere stata lasciata da un estrattore semplicemente perchè la stessa impronta sui bossoli del MdF è molto più piccola, equivale ad un'aporia logica, perchè con essa si dà per provato ciò che si dovrebbe dimostrare, cioè l'introduzione della cartuccia nell'arma del Mostro (cfr. p.221)
- su questo punto la Corte di assise di secondo grado riconosce pieno fondamento alla censura mossa, sin dal primo grado, dal prof. Morin "e riproposta in sede di appello" nonché alla sua contestuale critica ampia e serrata alla pagina 15 della citata relazione peritale contenente questa inammissibile inversione probatoria e logica
- assenza di comparazioni non solo fra le Beretta, ma anche fra le varie armi dello stesso calibro 22, come- si osserva in sentenza -

STUDIO LEGALE
Avvocato Vieri Adriani
Via Lorenzo il Magnifico n. 46 - 50129 Firenze
Tel. e Fax 055/210778
E- mail: vieriavvadriani@gmail.com
Pec: vieri.adriani@firenze.pecavvocati.it

aveva già denunciato, ancora una volta, il consulente prof. Marco Morin, in entrambi i gradi di giudizio, sia in forma scritta che orale (cfr. p.211)

-dubbi lasciati dalle stesse foto di comparazione a causa dei fenomeni di corrosione, discontinuità, deformazione anche dovuti alla deflagrazione, interessanti le microstrie

- ristrettezza in generale dello spazio occupato dalle microstrie, parte delle quali è obliterata dall'esplosione nel caso dei bossoli riferiti agli omicidi (così a p.208)

-impossibilità di formulare un giudizio di certezza, ma solo di probabilità (Benedetti e Spampinato, i due periti d'ufficio, per la precisione affermano: "non consente di escludere questa possibilità...") circa la provenienza degli elementi di colpo dall'arma del MdF, probabilità che per la Corte di primo grado è sufficiente per condannare, mentre per quella di secondo grado non significa nulla

- inutilità della ricerca della prova a discarico quando il pubblico ministero non è capace di fornire la prova a carico

- differenze relative alla "H" stampigliata sul fondello della cartuccia Pacciani e i residui repertati, come rilevato paradossalmente dallo stesso Gabinetto di Polizia Scientifica e sin dal maggio 1992

- a-specificità dell'asta guida- molla, genericità della sua efficacia probatoria, chiaro tentativo d'incolpare falsamente l'imputato

- larghissima diffusione della cartuccia di quella marca, prodotte a milioni in tutto il mondo

Altro non c'è.

3. Non risulta, soprattutto, da queste 60 pagine, che la Corte di assise, abbia avuto mai avuto bisogno, per assolvere Pietro Pacciani, di fare riferimento a:

- sezionamento della cartuccia per accertarne il grado di corrosione (circostanza arcinota del resto sin dal 1992, come

STUDIO LEGALE
Avvocato Vieri Adriani
Via Lorenzo il Magnifico n. 46 - 50129 Firenze
Tel. e Fax 055/210778
E- mail: vieriavvadriani@gmail.com
Pec: vieri.adriani@firenze.pecavvocati.it

- attestato nella perizia Mei pubblicata in Rete oppure disponibile a richiesta presso questo Studio)
- innesco e polvere da sparo, sorte della medesima
 - peso della palla, composizione chimica della lega di piombo
 - tracce del terzo settore, che lo stesso Mei comunque aveva già segnalato nella sua perizia dandone conto come danneggiamenti dell'ogiva nella parte alta del bossolo e, più in basso, intaccature e macchie tendenti al rosso
 - varie ed eventuali pedantemente comunicate per fax agli indifferenti difensori che, però, ritennero di farne volentieri a meno, tanto più che la cartuccia era stata sezionata... e puntare al sodo, ossia alla debolezza intrinseca dell'accusa

Non esiste una parola in sentenza su questi punti, e tuttavia Pacciani fu assolto.....

Con ciò non si vuole negare l'interesse, puramente astratto, che tali aspetti possono eventualmente rivestire per le letture serali ipnoinducenti, ma di certo, non è a questi che Pacciani deve la sua liberazione, bensì a una diversa strategia adottata dalla sua difesa, anche e soprattutto per come si legge nel riassunto dei motivi di appello fatto in sentenza, strategia degli avvocati, che Marco Morin ha concretizzato, fino a renderla vincente.

4. Chi ha voglia di leggere questo estratto, non potrà che convincersi che la Corte di secondo grado ha solo cambiato, a favore dell'imputato, le regole di giudizio, lasciando intatto il materiale di prova (al contrario, giudici del ribaltamento in appello della decisione liberatoria di primo grado hanno l'obbligo di una motivazione rafforzata: da ultimo vedi Cass, Sez V, Cass. 3007/21). Vedi la pesante critica mossa che l'estensore, sebbene non faccia nomi, muove alla Corte di primo grado, rea, a suo giudizio, di conoscere fin troppo bene i risultati delle prove acquisite o assunte, ma di trarne conclusioni opposte a quelle imposte dalla logica (pp.219/220).

STUDIO LEGALE
Avvocato Vieri Adriani
Via Lorenzo il Magnifico n. 46 - 50129 Firenze
Tel. e Fax 055/210778
E- mail: vieriavvadriani@gmail.com
Pec: vieri.adriani@firenze.pecavvocati.it

Chi, invece, prova fatica nel leggere le fonti primarie e preferisce guardare/ascoltare i video da tre ore e venti minuti di chi ossessivamente ripete da anni, in modo del tutto auto-referenziale e senza prove, "io ho detto .io ho pensato.. io ho fatto...", sarà anche inevitabilmente portato a credere a qualunque cosa: anche che la terra è piatta oppure a buttarsi in un pozzo.

Nessuno infatti può impedirglielo perché questo è un Paese libero, libero di non pensare, di sbagliare e perfino purtroppo di appropriarsi dei meriti altrui, professionali e scientifici, consapevole che chi li ha spesi è ormai sotto un buon metro di terra e non può certo contraddirlo.

Firenze, 21 luglio 2022

Vieri Adriani



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di _____

Composta dei Signori:

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1. | Dott. Francesco FERRI | Presidente |
| 2. | Dott. Francesco CARVISIOLA | Consigliere |
| 3. | DORI Daniela | Giudice Popolare |
| 4. | CORSETTI Franco | » |
| 5. | BARTOLINI Carlo | » |
| 6. | CORTI Paolo | » |
| 7. | STRICCHI Carlo | » |
| 8. | LOMBARDO Annarisa | » |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa _____
in grado di appello

contro

PACCIANI Pietro, n. a Vicchio di Mugello (Fi) il 7.1.1925, res.
a San Casciano Val di Pesa, Fraz. Mercatale,
Piazza del Popolo n. 7 - dom. a Mercatale V.P.,
Via Sonnino 28/30 - dom. leg.
IN ATTO DETENUTO A PISA P.R.G.
(Arr. il 16.1.1993 det. Firenze - Ord. - Dist.
Caut. del 12.1.1993 G.I.P. Firenze n. 246/91 +
258/92 r.g. not. 16.1.1993) *assente*

IMPUTATO

A) del delitto continuato di omicidio aggravato previsto dagli
artt. 575, 577 n. 3, 81 n. 5, C.P., perchè, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, esplodendo, in
tutti gli episodi, colpi di arma da fuoco con una medesima
pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70 ed utilizzando anche,
Firenze - Monop. - 1467

N. 10/95 Reg. Gov.

N. 2944/90 R.H.R.

N. 2894/91 R.H.R.

N. 2368/92 R.H.R.

SENTENZA

in data 13.2.1996

depositata il _____

F. 2 MAG. 1996

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Cucchi

Li _____

fatto avviso di che all'Arti-
colo 15) cod. p. p.

Il Cancelliere

negli episodi indicati al nn. da 2 a 8, uno strumento da punta e da taglio, agendo con premeditazione e approfittando di circostanze di tempo, di luogo e di persone tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, cagionava la morte di:

1) LO BIANCO ANTONIO e LOCCI BARBARA: accertato in Loc. Castelletti di Signa, nella notte tra il 21 e il 22 agosto 1968;

2) GENTILCORE PASQUALE e PETTINI STEFANIA: accertato in Loc. Fontanine di Borgo San Lorenzo, il 15 settembre 1974;

3) FOGGI GIOVANNI e DE NUCCIO CARMELA: accertato in Loc. Mosciano di Scandicci il 7 giugno 1981;

4) BALDI STEFANO e CAMBI SUSANNA: accertato in Loc. Bertoline di Calenzano il 23 ottobre 1981;

5) MAINARDI PAOLO e MIGLIORINI ANTONELLA: accertato in Loc. Baccaiano di Montespertoli il 19 giugno 1982;

6) MEYER HORST W. e RUSCH JEUS U.: accertato in Loc. Giugoli di Scandicci il 10 settembre 1983;

7) STEFANACCI CLAUDIO e RONTINI PIA: accertato in Loc. Boschette del Comune di Vicchio di Mugello, il 30 luglio 1984;

8) KRAVEICHVILI JEAN e MAURIOT NADINE: accertato in Loc. Salve Regine di Concreda Scopeti in Comune di S. Casciano Val di Pesa il 9 settembre 1985.

B) delitto continuato di vilipendio di cadavere previsto dagli artt. 81, 410 ca. 2 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mutilava i cadaveri di De Nuccio Carmela, Cambi Susanna, Rontini Pia, Mauriot Nadine, asportando in tutti gli episodi una zona del corpo in regione pubica e negli ultimi due anche la mammella sinistra: accertato nei luoghi e nei tempi indicati al capo A).

C) delitto continuato di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo previsto dagli artt. 81 C.P., 61/n. 2 C.P. 2, 4 e 7 Legge 895/67 e succ. modificazioni perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere gli episodi di omicidio indicati al capo A) e nei tempi e luoghi ivi descritti, illegalmente deteneva e portava in luogo

pubblico la pistola Beretta cal. 22 L.R. serie 70.

D) Contravvenzione prevista dagli artt. 81 C.P., 51 n. 2 C.P., 4 Legge n. 110/1975 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere gli episodi indicati al capo A), nei tempi e luoghi ivi descritti, portava, fuori della propria abitazione, un'arma da punta e taglio;

APPELLANTI

Il P.M. e l'imputato avverso la sentenza della Corte di Assise di Firenze in data 1.11.1994 che dichiarava Pacciani Pietro colpevole dei delitti ascrittigli come in imputazione, ad eccezione di quelli di omicidio e di porto di arma comune da sparo relativi all'omicidio in danno di Lo Bianco Antonio e di Locci Barbara, escluse inoltre la contravvenzione di cui al capo D) dell'imputazione, riuniti per continuazione, e lo condannava alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di anni 3; al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Lo condannava, inoltre, alle pene accessorie:

- dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, dichiarandolo decaduto dalla potestà di genitore;

- a quella della pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, mediante affissione nel Comune di Firenze, nonché nei Comuni dove i delitti furono commessi ed in quello di ultima residenza dell'imputato;

- alla pubblicazione della sentenza di condanna, sempre per estratto, una sola volta, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica".

Condannava, altresì, il Pacciani al risarcimento danni in favore delle parti civili costituite: Elfrido Meyer, Maltred Sorensen-Rusch, Nencini Rina, Georg Meyer, Camilla Cirio, Rontini Marzia, Rontini Renzo, Winnie Kristensen, in Rontini Frossi Pierina, in Mainardi, Mainardi Adriano, Mainardi Laura, Cardini Iolanda ved. Saldi, Bonini Tiziana, Kravtchivili Serge

Fernand, Meuriot Maryse in Durin, da liquidarsi in separata sede, e liquidava a ciascuna delle parti civili costituite la somma di L.100.000.000=, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, ad eccezione delle parti civili Bonini Tiziana e Rontini Maria alle quali liquidava, per ciascuna, la somma di L.20.000.000= a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, da computarsi per tutte nella liquidazione definitiva.

Condannava, altresì, il Pacciani al pagamento delle spese di assistenza alle parti civili, che liquidava:

- L.15.000.000=, di cui L.10.000.000= a titolo di onorari, a favore dell'Avv. Guido Puliti;

- L.25.000.000=, di cui L.17.000.000= a titolo di onorari, a favore dell'Avv. Luca Saldarelli;

- L.16.000.000=, di cui L.10.000.000= a titolo di onorari, a favore dell'Avv. Eriberto Rosso;

- L.25.000.000=, di cui L.17.000.000= a titolo di onorari, a favore dell'Avv. Aldo Colao;

- L.15.000.000=, di cui L.11.000.000= a titolo di onorari, a favore dell'Avv. Manuele Ciappi;

- L.20.000.000=, di cui L.15.000.000= a titolo di onorari, a favore dell'avv. Patrizio Pellegrini;

- L.15.000.000=, di cui L.10.000.000= a titolo di onorari, a favore dell'Avv. Luca Santoni Franchetti;

spese comprese, oltre I.V.A. e C.V.A.P. come per legge.

Visto l'art. 240 C.P. ordinava la confisca degli oggetti in sequestro.

V. l'art. 530 C.P.P. assolveva Pacciani Pietro del delitto di omicidio continuato in danno di La Bianco Antonio e di Locci Barbara, e dal connesso delitto continuato di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo di cui al capo C), per non aver commesso il fatto.

V. l'art. 531 c. 1 C.P.P. dichiarava n.d.p. contro il Pacciani in ordine alla contravvenzione di cui al capo D), perchè estinta per prescrizione.

dr.ssa Della Monica della Procura della Repubblica di Firenze (perquisizione del 6.12.1991, nella cella della Casa Circondariale di Sollicciano); un cartoncino, con incollate su un verso le figure di Gesù e la Madonna e con annotate sull'altro verso indicazioni relative all'omicidio dei francesi, alla festa di Cerbaia, ad un interruttore di minima bruciato, all'intervento di certo Fantoni, all'intervento di certo Giani Roberto il 10 settembre (perquisizione del 6.12.1991, nella cella della Casa Circondariale di Sollicciano); una copertina di album da disegno, raffigurante il fondo del mare con pesci e conchiglie, recante appunti seminascostriti sull'omicidio dei francesi e sulla lettera inviata alla dr.ssa Della Monica (perquisizione del 6.12.1991, nella cella della Casa Circondariale di Sollicciano).

In data 29.10.1991, veniva notificata al Pacciani informazione di garanzia per i reati di omicidio e per i reati connessi. PERQ

A partire dal 27 aprile 1992 (nel frattempo il Pacciani, in data 6.12.1991, era stato scarcerato per fine-pena), personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri procedeva a perquisizioni nelle abitazioni, nei luoghi e sui veicoli in disponibilità del Pacciani, con particolare riguardo alle abitazioni di Via Sonnino n. 30, Via Sonnino n. 28, Piazza del Popolo n. 7 di Mercatale; le perquisizioni venivano eseguite con speciali apparecchiature per la ricerca di metalli, e venivano accompagnate da riprese cinematografiche. Il giorno 27 aprile, nelle pertinenze delle abitazioni di Via Sonnino 28/30, si procedeva alla rimozione di manufatti, pali di legno e ferro, reti di recinzione, travetti di cemento con fori ovali impiegati per sostegno di filari di vite, nonché altri travetti similari adagiati orizzontalmente sul terreno e parzialmente interrati, che delimitavano il vialetto di passaggio fra le colture nell'orto; la rimozione di tali manufatti avveniva anche allo scopo di evitare che essi influenzassero i metal-detectors. Il giorno 29 aprile, pioveva, e veniva quindi installata una copertura parziale dell'orto, con elementi tubolari, teli di plastica ed un pezzo di tettoia di plastica semirigida ondulata, al fine di evitare il compattarsi del terreno; uno dei paletti di cemento, usati per delimitare il vialetto, spezzatosi in

due tronconi durante la rimozione, era stato collocato agli inizi del vialetto, con i due tronconi accostati tra loro, appena fuori della copertura di plastica ondulata, ed i due tronconi erano continuamente calpestati da coloro che operavano nell'orto; alle ore 17,45, il Vice-Questore dott. Ruggero Perugini notava uno scintillio metallico nella terra che riempiva uno dei fori di uno dei due tronconi del paletto di cemento; osservato più da vicino il paletto, formulava l'ipotesi che lo scintillio provenisse da una cartuccia, parzialmente scoperta per lo sgretolamento del terreno provocato dal transito degli operatori; ad un'ulteriore osservazione, risultava trattarsi proprio di una cartuccia, e questa veniva rimossa dalla sua sede e pulita nella parte del fondello; emergeva subito trattarsi di una cartuccia calibro 22 "Long Rifle", con proiettile di piombo, recante impressa nel fondello la lettera "H".

RELAZIONE
QUESTURA
FIRENZE

Il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica presso la Questura di Firenze procedeva ad analisi microscopiche e prove di laboratorio sul reperto, e perveniva alle seguenti conclusioni: 1) si trattava di una cartuccia calibro 22 "Long Rifle", non ramata, marca Winchester, serie "H"; 2) la lettera "H" impressa sul fondello non trovava esatta corrispondenza con le analoghe lettere "H", riprodotte sui fondelli dei bossoli repertati e risultanti dai rilievi fotografici allegati alla perizia Iadevito di cui all'incarico dell'11.9.1984, ma poteva essere comparabile con esse una volta acquisiti i reperti originali; 3) il fondello del bossolo della cartuccia esaminata era interessato, su un margine laterale dell'anello, dalla presenza di microstriature riconducibili all'impronta della parte inferiore della superficie della massa culatta-otturatore, c.d. "impronta di spallamento", tipica per ogni arma ed impressa al momento del caricamento della cartuccia prima che questa si alloggi nella camera di scoppio (con molta verosimiglianza, l'impronta nel caso di specie era stata provocata dal caricamento della cartuccia nell'arma, nella quale si trovava già alloggiata nella canna un'altra cartuccia, sì che la nuova cartuccia non era entrata nella camera di scoppio, ed aveva subito uno slittamento, con conseguente percussione della parte inferiore della massa culatta-otturatore sulla corona del

fondello e l'impatto dell'ogiva con la cartuccia già in canna, ipotesi quest'ultima avvalorata dalla presenza, sull'apice del proiettile, di una depressione netta a forma circolare, e dalla curvatura dell'intera cartuccia); 4) la comparazione tra cartucce cal. 22 "Long Rifle" Winchester non sparate e sottoposte ad azione di forzatura di caricamento in un'arma, e cartucce dello stesso calibro e tipo sparate con una pistola semiautomatica Beretta calibro 22, dimostrava che nell'uno e nell'altro caso rimaneva impressa l'impronta di spallamento, più incisa e definita nel caso di cartuccia non sparata per il notevole urto da questa subito a seguito della forzatura di caricamento, meno definita nel caso di cartuccia sparata (ma pur sempre utile per i confronti balistici), in quanto la cartuccia si alloggia perfettamente non trovando ostacoli, e la massa culatta-otturatore provoca nel momento di chiusura soltanto una lieve striatura.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze disponeva, nelle forme dell'incidente probatorio, perizia diretta ad accertare la durata di permanenza della cartuccia nel terreno dell'orto del Pacciani, ed il perito dott. Mei concludeva nel senso di una durata non superiore a cinque anni. Il G.I.P. affidava altresì, nelle forme dell'incidente probatorio, incarico peritale ai periti balistici Spampinato e Benedetti, per gli accertamenti balistici in ordine alla cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani e per le comparazioni con i bossoli repertati in relazione agli otto duplici omicidi.

Gli accertamenti peritali fornivano le seguenti risultanze: 1) sulla faccia piena del fondello del bossolo era presente un'incisione quasi rettilinea, con all'interno una microstria, prodotta con buone probabilità dallo strisciamento del fondello contro la parte anteriore di una delle labbra del caricatore, nella fase di introduzione della cartuccia nell'astuccio del caricatore, ed inoltre era presente una serie di microstrie, rettilinee e pressoché parallele, su un piccolo settore del margine esterno del fondello; 2) sulla superficie laterale del bossolo, alla base del corpo cilindrico, in prossimità della faccia interna del collarino, era presente una deformazione, di forma lenticolare, che i periti

INC.
PROBMICRO-
STRIE


DEFORMAZIONE

3 INCEPPAMENTO

ritenevano non attribuibile all'estrattore, perché molto più larga della deformazione prodotta da tale organo sui bossoli reperati in relazione agli omicidi; 3) le prove eseguite con tre differenti esemplari di pistola semiautomatica Beretta calibro 22 della serie 70 evidenziavano innanzitutto, attraverso la simulazione dell'inceppamento dell'arma, che le deformazioni rilevate sulla superficie laterale del bossolo, compresa quella in corrispondenza della base del corpo cilindrico sopra la faccia interna del collarino, erano dovute all'inceppamento dell'arma verificatosi quando la camera della canna era vuota, e la velocità di impatto del carrello otturatore contro la cartuccia influenzava la profondità e l'ampiezza delle deformazioni, ed era la causa del disassamento tra proiettile e bossolo; evidenziavano, poi, che le manovre di introduzione in canna delle cartucce cagionavano, su buona parte dei bossoli sparati, microstrie prodotte dal contatto e dallo strisciamento del bordo del bossolo contro lo spigolo del lato inferiore della testata dell'otturatore, nel momento in cui la cartuccia viene sfilata dalle labbra del caricatore per essere introdotta in canna, e riproducenti le tracce lasciate dalla lima utilizzata per rimuovere le bavature causate dalla fresa a taglienti frontali, impiegata per realizzare la sede del fondello del bossolo sulla testata dell'otturatore; tali microstrie potevano esser ben evidenti, o poco profonde, o inesistenti, in relazione causale con la velocità posseduta dal carrello otturatore al momento del contatto con il collarino del bossolo, con l'inerzia della cartuccia dipendente anche dalla spinta verso l'alto esercitata dalla molla del caricatore, e con il profilo del collarino del bossolo; lì dove erano rilevabili, le microstrie avevano andamento e posizione reciproca coincidenti per ciascuna pistola Beretta calibro 22 "Long Rifle" della serie 70, ed erano peculiari di quell'arma e riferibili soltanto ad essa; 4) le comparazioni reciproche, tra le microstrie presenti in prossimità del collarino del fondello dei bossoli reperati in occasione dei duplici omicidi, dimostravano una buona coincidenza; 5) le comparazioni tra le microstrie presenti sui bossoli sub 4 (esclusi quello Lo Bianco-Locci e Stefanacci-Rontini, non utilizzabili per le comparazioni) e le

4 MICROSTRIE

5 CORR. REC.



microstrie presenti sul bossolo rinvenuto nell'orto del Pacciani dimostravano; omicidio Gentilcore-Pettini - reperto 2 (foto n. 162) - microstrie presenti a destra dell'impronta del percussore (altre alterate dal lato superiore della punta del percussore) - buona identità; reperto 5 (foto n. 164) - microstrie presenti a sinistra dell'impronta del percussore, in corrispondenza di una superficie interessata da fenomeni di corrosione che hanno asportato le microstrie meno profonde - buona coincidenza delle microstrie più profonde, presenti nel tratto superiore della superficie comparata; omicidio Foggi-De Nuccio - reperto 1 (foto n. 166) - microstrie meno profonde rispetto al bossolo Pacciani, ma alcune profonde microstrie si trovano in posizione reciproca coincidente; omicidio Baldi-Cambi - reperto 5 (foto n. 169) - microstrie presenti a sinistra dell'impronta di percussione e ben incise - per la quasi totalità hanno andamento e posizione reciproca coincidenti; reperto 7 (foto n. 171) - poche profonde microstrie - hanno posizione reciproca coincidente; omicidio Mainardi-Migliorini - reperto M 7 (foto n. 172) - poche microstrie - presenti a destra dell'impronta di percussione - buona identità; reperto M 9 (foto n. 173) - incisione quasi rettilinea sulla faccia piana del fondello del bossolo, con all'interno una microstria - larghezza del solco, e posizione relativa della microstria al suo interno, corrispondenti per alcuni tratti; omicidio Meyer-Rusch - reperto 6 (foto n. 174) - incisione sulla faccia piana del fondello del bossolo, con microstria all'interno - larghezza del solco e posizione della microstria coincidenti per alcuni tratti; omicidio Kraveichvili-Mauriot - reperto 2 C (foto n. 176) - breve settore di microstrie a sinistra dell'impronta di percussione - il fascio di microstrie in alto ha andamento e posizione reciproca coincidenti - nel tratto inferiore della superficie comparata, alcune microstrie non sono perfettamente allineate, forse a causa della deformazione riportata dalla superficie adiacente al lato sinistro dell'impronta del percussore; reperto 5 F (foto n. 177) - microstrie presenti a destra dell'impronta di percussione, in corrispondenza di una superficie con profilo altimetrico irregolare - alcune microstrie sono coincidenti; reperto 7 H (foto nn: 178-179) - numerose

microstrie presenti a sinistra dell'impronta di percussione - quelle più profonde hanno andamento e posizione reciproca coincidenti; reperto 8 A (foto n. 191) - un fascio di microstrie presente a destra dell'impronta di percussione - quelle più profonde hanno andamento e posizione reciproca coincidenti; 6) le comparazioni effettuate fra le caratteristiche della lettera "H", impressa sul fondello dei bossoli reperati in relazione agli omicidi, e quelle dell'analoga lettera stampigliata sul fondello della cartuccia rinvenuta nell'orto dei Pacciani, evidenziavano caratteristiche morfologiche generali coincidenti su tutti i reperti, ed in particolare: a) il tratto superiore orizzontale destro della lettera presenta il settore destro di larghezza minore rispetto agli altri tratti orizzontali; b) il tratto centrale orizzontale intermedio è inclinato dall'alto verso il basso, con direzione da sinistra verso destra; c) i settori che separano i tratti orizzontali, superiore ed inferiore, della lettera hanno il profilo coincidente; nel contempo, evidenziavano le seguenti differenze: d) all'interno della lettera "H" della cartuccia sequestrata al Pacciani sono presenti numerose microstrie, dato rilevato soltanto su alcuni dei bossoli reperati ma per numero inferiore di microstrie; e) la larghezza dei lati verticali della lettera "H", impressa sulla cartuccia sequestrata al Pacciani, è considerevolmente maggiore della larghezza dei lati verticali della lettera stampigliata sul fondello del bossolo Lo Bianco-Locci, di cui alla foto n. 74; f) la profondità e la definizione dei lati della lettera "H" sulla cartuccia sequestrata al Pacciani sono minori rispetto a profondità e definizione dei lati della lettera su alcuni dei reperti; 7) ritenevano i periti che le caratteristiche coincidenti deponessero per una lettera "H", ottenuta con punzoni ricavati da una stessa matrice; ogni punzone poteva eseguire l'operazione di stampigliatura su alcune centinaia di migliaia di pezzi, ed i bossoli impressi con i differenti punzoni venivano impiegati per allestire cartucce dello stesso lotto, fino ad un massimo di 1.500.000 pezzi; pertanto, bossoli connotati da una lettera "H" avente caratteristiche morfologiche generali coincidenti, ossia marcati con punzoni ottenuti dalla medesima matrice, potevano essere stati utilizzati per allestire cartucce di lotti differenti,

6 LETTERA H

7 PUNZONI

ed infatti i proiettili repertati negli omicidi Lo Bianco-Locci e Gentilcore-Pettini ed uno dei proiettili repertati nell'omicidio Meyer-Rusch erano ramati, mentre tutti gli altri proiettili erano a piombo nudo; se ne desumeva che le cartucce repertate in relazione agli omicidi provenissero da almeno due diversi lotti di fabbricazione, e che il bossolo della cartuccia sequestrata al Pacciani facesse parte dello stesso lotto di fabbricazione dei bossoli con i quali erano state allestite le cartucce sparate negli episodi omicidiari, ma non era consentito desumere altresì che la cartuccia sequestrata al Pacciani appartenesse ad uno dei lotti, di cui facevano parte le munizioni impiegate nei duplici omicidi.

Rilevavano, nella parte conclusiva, i periti che le buone identità riscontrate NO CERTO relativamente alle microstrie non erano sufficienti a fondare un giudizio di certezza, in ordine alla provenienza degli elementi di colpo relativi agli omicidi dalla medesima arma, nella quale era stata introdotta la cartuccia sequestrata al Pacciani, in quanto: 1) l'ampiezza dei settori delle microstrie sui bossoli sparati negli omicidi era considerevolmente inferiore a quella del settore delle microstrie sul bossolo sequestrato al Pacciani, dato che sui primi una buona parte della superficie ove erano impresse le microstrie era stata obliterata dall'impronta prodotta dall'urto del percussore sul fondello del bossolo; 2) in prossimità dei lati destro e sinistro dell'impronta di percussione, su alcuni dei bossoli repertati erano state rilevate alcune microstrie, che presentavano una lieve discontinuità rispetto a quelle presenti sulla cartuccia sequestrata al Pacciani, discontinuità riconducibile con buona probabilità alla deformazione (stiramento del metallo) provocata sul fondello dall'urto del percussore. La buona coincidenza riscontrata nei singoli fasci di microstrie, fra loro adiacenti, presenti sulle superfici non deformate dei vari reperti, non consentiva peraltro di escludere la possibilità di ricondurre tutti i reperti alla stessa arma. BUONA
COINC.

In data 25 maggio 1992, venti giorni dopo che il quotidiano "La Nazione", aveva pubblicato un quadro analiticamente descrittivo di tutte le parti

operazioni dell'aprile-maggio 1992 erano state tutte accuratamente filmate, ed avesse quindi deciso, invece di disfarsi del blocco, di "truccarlo" a sua volta, trasferendovi annotazioni di data anteriore al 1983 che l'avrebbero tenuto al riparo da ogni sospetto per l'omicidio dei tedeschi. E la circostanza che l'imputato non si fosse sbarazzato, ancor prima delle perquisizioni, di materiale così compromettente, come il blocco, poteva trovare verosimile spiegazione nel fatto che egli, dopo l'omicidio dei francesi, le relative complicazioni, e la perquisizione del 19 settembre 1985, si fosse preoccupato di mettere al sicuro o di distruggere le prove più importanti dei crimini commessi, quali la pistola, le munizioni e forse i feticci, e non si fosse più ricordato di altre cose portate via dai luoghi degli omicidi, dato che aveva accumulato in casa un gran numero di cose, le più disparate tra loro.

Osservava la Corte di 1° grado, relativamente al portasapone sequestrato nell'abitazione del Pacciani, che le deposizioni (sopra riferite) del padre e della sorella del Meyer Horst e dell'amico Lemke Manfred erano state concordi, nel senso che si trattasse di un oggetto di casa, familiare, impressosi nella loro memoria proprio perché usato da Horst, e che il valore probatorio di tali dichiarazioni non era inficiato dalla mancata prova della provenienza o commercializzazione tedesca di un portasapone con scritta "DEIS". Il materiale da disegno e da scrittura sequestrato al Pacciani, comparato con matite, pastelli e gessetti che la Meyer Heidemaric aveva consegnato alla Corte in dibattimento, asserendo essere appartenuti al fratello, appariva sostanzialmente corrispondente per marche e tipi.

Giunta a tal punto, la motivazione della sentenza impugnata prendeva in esame l'elemento d'accusa comune a tutti gli omicidi, ossia la provenienza di tutti i colpi sparati da un'unica pistola semiautomatica Beretta calibro 22 "Long Rifle" serie 70, e la provenienza dalla stessa arma della cartuccia calibro 22 inesplosa, rinvenuta nell'orto della casa di Via Sonnino dell'imputato.

La Corte prendeva atto, innanzitutto, che, relativamente alla lettera "H" impressa sul fondello dei bossoli, le comparazioni effettuate non dessero la

PROVENIENZA
DEI COLPI

LETT. H

certezza dell'appartenenza della cartuccia sequestrata allo stesso lotto di fabbricazione delle cartucce impiegate nei duplici omicidi, ma soltanto la certezza dell'appartenenza dei bossoli allo stesso lotto di fabbricazione, nel senso che le lettere "H" impresse sui fondelli di tutti i reperti erano state ottenute con punzoni ricavati dalla stessa matrice: si che esisteva soltanto un rapporto di compatibilità e di probabile connessione, sia temporale che di fabbricazione, tra l'una e le altre cartucce.

Affrontava, poi, la fondamentale questione relativa alla comparabilità tra la serie di microstrie, rettilinee e pressoché parallele, rilevate dai periti su un piccolo settore del margine esterno del fondello, e le analoghe serie di microstrie rilevate sui bossoli repertati in relazione agli omicidi; preso atto che, secondo le prove effettuate con tre diverse pistole Beretta calibro 22 serie 70, ogni pistola produceva sui bossoli di cartucce di una stessa marca microstrie peculiari ed esclusive di quella pistola, e che tali microstrie potevano anche non prodursi, tant'è che di 51 bossoli repertati in relazione agli omicidi esse erano state rilevate soltanto in numero di 13, rilevava che la lunghezza e profondità delle microstrie erano influenzate da una serie di fattori, indicati dai periti, e che esse microstrie occupavano uno spazio assai ristretto su una superficie alquanto esigua, onde non esisteva e non poteva esistere omogeneità tra i campioni da raffrontare, dato che sui bossoli riferentisi agli omicidi parte delle microstrie era stata obliterata dall'impronta del percussore, mentre ciò non aveva potuto verificarsi per la cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani. In rapporto a tali variabili, ben si spiegava che i periti non avessero potuto pervenire ad un giudizio di totale identità fra le microstrie, mentre il dato più significativo e probante era costituito dalla corrispondenza, nella quasi totalità, delle microstrie più profonde, quelle meno influenzate dai fenomeni di balistica interna.

Inoltre, le incisioni rettilinee con all'interno una microstria, rilevate sul fondello di un bossolo Migliorini-Mainardi e sul fondello di un bossolo Meyer-Rusch, apparivano corrispondenti, per larghezza del solco e posizione

VARIABILI
NELLE MICROSTRIE

DUE BOSSOLI
IN PART.
(19 e 4)

della microstria, alle analoghe tracce presenti sul fondello della cartuccia trovata nell'orto del Pacciani, e tale corrispondenza, se non era individualizzante di una specifica arma, doveva quantomeno riferirsi ad un numero limitato di armi.

Riteneva, in conclusione, la 1° Corte che le conclusioni dei periti, negative quanto alla possibilità di formulare un giudizio di certezza circa la provenienza della cartuccia sequestrata dall'arma omicida, fossero del tutto riduttive e non logicamente allineate con i dati obiettivi e con le valutazioni riportate nella relazione, i quali portavano nell'unica direzione della provenienza della cartuccia dalla suddetta arma.

CRTICA
ALLA PERIZIA

Vero era che, secondo quanto rilevato dai periti d'ufficio, rimarcato dal consulente di parte dell'imputato, Marco Morin, e dedotto dalla difesa dell'imputato, sulla superficie laterale della cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani esisteva una particolare deformazione, di forma lenticolare, alla base del corpo cilindrico ed in prossimità della faccia interna del collarino, la quale aveva forma e collocazione analoghe a quelle dell'impronta lasciata dall'estrattore sui bossoli reperiti in relazione agli omicidi, ed era due volte più larga di quest'ultima. Ma da ciò non si poteva desumere che si trattasse proprio dell'impronta dell'estrattore, e che pertanto essa, per la sua ben maggiore larghezza, non fosse riconducibile alla pistola impiegata negli omicidi, perché le dimensioni di essa non potevano comunque essere riferite all'azione dell'estrattore di una pistola Beretta serie 70. Formulava, il 1° giudice, il seguente sillogismo: se l'impronta, asseritamente di estrazione, collocata sopra il collarino del reperto Pacciani era completamente diversa, per dimensioni, da quella che l'estrattore lascia ordinariamente sui bossoli esplosi con la pistola Beretta calibro 22 "Long Rifle" serie 70, e se era certo, per la già rilevata identità delle microstrie sul collarino dei bossoli posti in comparazione, che la cartuccia era stata introdotta proprio in una pistola di quel tipo, la conclusione doveva essere quella che l'impronta in questione fosse non di estrazione ma di tipo diverso (pagina 393 della sentenza).

MARCO
MORIN

ORIGINE
DELL'IMPR.

CRITICA
ALLA CTP
MORIN

D'altronde, tutta l'argomentazione della difesa dell'imputato e del suo consulente, relativa all'attribuibilità della suddetta deformazione all'azione dell'estrattore, era fondata sul presupposto erroneo che su una cartuccia non sparata potessero essere trovate le stesse tracce esistenti su cartucce sparate, e tracce aventi le stesse caratteristiche di forma e di dimensione: laddove le due situazioni erano profondamente diverse, poiché lo scarrellamento manuale, cui era stata sottoposta la cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani, non poteva avere avuto le stesse caratteristiche di violenza e di repentinità dello scarrellamento prodottosi per effetto dei gas sprigionatisi dalla deflagrazione della polvere da sparo, e nella prima ipotesi l'estrattore ed anche l'espulsore potevano anche non lasciare alcuna traccia, come non l'avevano lasciata sulla cartuccia predetta. In definitiva, appariva inutile l'ulteriore perizia richiesta dalla difesa dell'imputato, e la presunta impronta dell'estrattore sulla cartuccia predetta era uno dei tre segni che si imprimono sul corpo del bossolo nel caso di inceppamento dell'arma, e che, nelle cartucce usate dai periti per gli esperimenti, si erano collocati in perfetta simmetria e con precisione quasi millimetrica negli stessi punti in cui erano situati quelli analoghi rilevati sulla cartuccia predetta.

PERIODO
INTERVENTO

Circa il periodo di interrimento della cartuccia nell'orto del Pacciani, la 1^o Corte riteneva non potersi superare le conclusioni del perito Mei, secondo le quali il periodo non era stato comunque superiore a cinque anni, e che, avuto riguardo ad un periodo di cinque anni o di pochissimo inferiore a partire dalla data di ritrovamento del 29 aprile 1992, il Pacciani aveva potuto perdere la cartuccia dalla fine di aprile alla fine di maggio 1987, allorché era stato tratto in arresto, oppure poteva aver perso la cartuccia nel periodo successivo alla data di scarcerazione del 6 dicembre 1991 e fino alla data del ritrovamento.

In ordine alle modalità con cui la cartuccia era finita nell'orto, potevano farsi solo ragionevoli ipotesi, e sembrava doversi escludere l'ipotesi che la cartuccia fosse caduta a terra durante la manovra di scarrellamento manuale e conseguente inceppamento dell'arma, essendo difficile pensare che il Pacciani

intraprendesse tale manovra all'aperto, in una corte sulla quale si affacciavano abitazioni di terzi: mentre era possibilissimo che la cartuccia fosse caduta dalla tasca di qualche indumento, ove il Pacciani poteva averla riposta dopo l'inceppamento dell'arma, ed era possibile che fosse caduta da un indumento del Pacciani mentre la moglie lo scuoteva o spazzolava fuori di casa durante l'ultima detenzione del marito; né poteva scartarsi l'ipotesi che la cartuccia fosse stata perduta da un complice dell'imputato, che faceva capo alla casa di Via Sonnino.

Il primo giudice disattendeva, siccome inverosimili, le spiegazioni fornite dal Pacciani in ordine alla presenza della cartuccia nell'orto (manovra e messa in scena della Polizia; manovra del vero omicida, o di persona collegata a questi), ponendo in rilievo in particolare che lo scintillio metallico proveniente dalla cartuccia era stato percepito dal Perugini con la piena luce del giorno, e che, in base alle foto, parte del corpo cilindrico della cartuccia affiorava dalla terra compatta che riempiva il foro del paletto, probabilmente perché il paletto collocato a terra era stato ripetutamente calpestato ed era stata asportata parte della terra che ricopriva il proiettile; d'altra parte, chi avesse inteso simulare le tracce di reato le avrebbe collocate in un luogo di più agevole reperibilità, ed avrebbe "seminato" più proiettili. Né poteva ignorarsi l'intensa attività di ricerca e di scavo nell'orto, compiuta dall'imputato il 23 e 27 gennaio 1992 e rilevata da agenti di P.S. appostati in una vicina casa, riguardo alla quale il Pacciani aveva fornito giustificazioni prive di riscontri.

Riteneva, ancora, il primo giudice che il contenuto del plico anonimo pervenuto ai CC. di San Casciano il 25 maggio 1992 (asta guidamolla di pistola, avvolta in due strisce di stoffa provenienti dall'abitazione del Pacciani in Piazza del Popolo), avesse un significato indiziante preciso e non equivoco nei confronti dell'imputato. Infatti, non era di facile reperimento l'asta guidamolla di una pistola Beretta compatibile con quella usata negli omicidi, né poteva essere stato facile per un terzo introdursi nell'abitazione di Piazza del Popolo ed impossessarsi delle strisce di stoffa, data la diffidenza e la

SPICCAZZI
P.P.

ASTA G.M.

resistenza della moglie e delle figlie del Pacciani; quindi non poteva trattarsi di un'artificiosa predisposizione da parte di un terzo, anche perché un terzo che volesse "incastrare" il Pacciani ed avesse accesso alla suddetta abitazione avrebbe potuto, più semplicemente ed efficacemente, introdurre l'asta guidamolla nell'abitazione, mescolarla nel "mare magnum" di oggetti ivi custoditi, e poi consentirne il rinvenimento alla Polizia con una telefonata o una lettera anonima. Verosimilmente, chi aveva inviato il plico anonimo era a conoscenza del collegamento tra l'asta guidamolla ed il Pacciani, forse per aver visto questi maneggiarla od occultarla, e poteva averne meglio compreso il significato e la funzione dopo che, il 5 maggio 1992, il quotidiano "La Nazione" aveva pubblicato tutti i pezzi di una pistola semiautomatica Beretta calibro 22 serie 70.

1974/1985

Indirizzandosi verso la conclusione, il primo giudice rimarcava l'unicità dell'autore della serie dei delitti dal 1974 in poi, si riportava alle premesse iniziali relative alla non incompatibilità della figura del Pacciani con la figura dell'autore dei duplici omicidi, richiamava tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti sopra indicati a carico del Pacciani, e ne traeva la conseguenza logica (a suo avviso) che l'autore materiale di tutti i duplici omicidi dal 1974 fosse l'imputato; questi poteva aver avuto complici, con funzioni di appoggio o di ausilio, soprattutto in relazione all'omicidio dei francesi.

1968

A diverse conclusioni perveniva la Corte di 1° grado, relativamente al duplice omicidio Lo Bianco-Locci del 1968. La Corte sottoponeva a critica la ricostruzione della dinamica del delitto operata dai giudici del processo contro Mele Stefano, osservando in particolare che la versione del fatto fornita dal Mele, secondo la quale egli aveva sparato dal finestrino posteriore sinistro dell'auto dei Lo Bianco mentre la di lui moglie era distesa prona sopra il Lo Bianco medesimo, era smentita dai dati medico-legali e balistici, secondo cui la Locci era stata raggiunta da tutti i colpi nella parte sinistra del tronco e quindi volgeva tale parte allo sparatore.

per applicare in concreto la teoria del tipo d'autore, dalla quale pur ha dichiarato di voler rifuggire, e che è ripudiata da ogni sistema penale moderno. L'appellante procede, poi, all'esame degli indizi valutati in sentenza e, iniziando dal blocco "Skizzen Brunnen", pone in evidenza che l'oggetto fu acquistato, secondo le dichiarazioni del titolare del negozio Prella-Shop di Osnabruck ed i prezzi indicati sulle fatture acquisite, negli anni 1976-77 e comunque non oltre il 1980, e che il blocco di formato più grande, prodotto da Meyer Heidemarie, recante annotato sul retro il prezzo di 10,20 marchi, non poté appartenere al defunto Meyer Horst, contrariamente a quanto affermato dalla teste, dato che l'articolo già in data 21.10.83 era posto in vendita al prezzo di 10 marchi; la stessa Meyer Heidemarie inizialmente, sentita telefonicamente, aveva fornito una notizia incerta e "de relato" circa i luoghi di acquisto del materiale da disegno da parte del fratello; alcuni fogli del blocco presentano scritture di pugno dell'imputato, relative a circostanze verificatesi tra il luglio 1980 ed il dicembre 1981, puntualmente riscontrate in dibattimento, ed è assolutamente illogica l'ipotesi che le scritte siano state apposte "a posteriori" dal Pacciani per ingannare la Polizia; il Meyer usava portare con sé nei viaggi all'estero materiale fotografico e non blocchi da disegno; è illogico che l'omicida dei tedeschi sottraesse un blocco da disegno ed un portasapone, ed ignorasse macchine fotografiche, denaro, e decine di altre cose più appetibili per un assassino ladro.

Circa il portasapone, i congiunti delle vittime inizialmente avevano dichiarato al Consolato della Repubblica Federale di Germania di non poter dare informazioni al riguardo, e dopo agli inquirenti hanno manifestato ricordi incerti; inoltre, l'oggetto non è risultato di fabbricazione tedesca.

In ordine alla cartuccia calibro 22 rinvenuta nell'orto dell'abitazione del Pacciani, l'appellante censura in primo luogo l'operato dei periti Spampinato e Benedetti, i quali hanno proceduto a comparazioni solo fra l'impronta di spallamento rilevata su detta cartuccia e quelle rilevate sui bossoli repertati, e non anche fra le rispettive impronte ripetitive presenti, e sono incorsi in una

APPELLO
SU CARTUCIA
CIA

A) SU IMPR.
LENTICOLARE

vera e propria aberrazione logica, negando che l'impronta a forma lenticolare, presente qualche decimo di millimetro sopra il collarino del bossolo di detta cartuccia, sia attribuibile all'estrattore dell'arma in cui la cartuccia stessa è stata incamerata, per essere essa molto più larga dell'impronta lasciata dall'estrattore sui bossoli repertati: in tal modo dando per scontato il presupposto che la cartuccia sia stata incamerata proprio nella pistola omicida, mentre è proprio tale circostanza l'oggetto della prova. Se l'impronta in questione ha forma e localizzazione corrispondenti a quelle tipiche dell'estrattore, i periti dovevano o attribuirle a tale organo o indicarne la diversa origine, e, nella prima ipotesi, se ne doveva concludere che, data la larghezza ben maggiore dell'impronta, la cartuccia non era stata incamerata nell'arma omicida. S'impone, pertanto, un nuovo accertamento peritale, per individuare l'esatta natura di quell'impronta.

A P O R I A



B) DIVERGENZA
IMPR. SPALL.

Critica, poi, l'appellante il giudizio di identità, cui è pervenuta la Corte di 1° grado in ordine alla cosiddetta impronta di spallamento, rilevando che anche i periti non sono riusciti a formulare un giudizio di certezza all'esito delle comparazioni, e che dal punto di vista scientifico le microstrie in sé considerate non significano nulla, se non presenti in gruppi formati ciascuno da almeno quattro elementi, accompagnati sempre dalle tre impronte primarie di percussione, estrazione ed espulsione. In realtà, le microstrie su cartuccia inesplosa non possono compararsi con quelle presenti su bossoli di munizioni esplose, per le deformazioni prodotte sul metallo e sulle impronte dall'elevata temperatura conseguente allo sparo, e per la sovrapposizione di altre impronte connesse allo sparo.

C) STRANEZZE

Pone, poi, l'accento l'appellante sulla singolarità delle circostanze del rinvenimento della cartuccia nell'orto del Pacciani (scintillio metallico, prodottosi da un corpo cilindrico interamente ricoperto di terriccio, in un'ora crepuscolare di un giorno piovoso), e, sull'insussistenza di spiegazioni plausibili in ordine alle circostanze nelle quali la cartuccia può essere finita in quel paletto.

Rilevata l'inconsistenza, sul piano probatorio, dell'asta guidamolla inviata dall'anonimo, l'appellante passa ad esaminare le prove testimoniali innanzitutto sostiene l'inattendibilità del teste Nesi in generale, particolare riguardo alla riferita circostanza dell'avvistamento del P all'incrocio tra Via degli Scopeti e Via di Faltignano; rimarca l'assurda logica della ricostruzione operata dal primo giudice, secondo cui il Pacciana sera dell'8 settembre 1985, diretto a commettere l'omicidio dei fratelli attendati sulla piazzola degli Scopeti, avrebbe posteggiato la sua auto Fiesta sulla Via di Faltignano anziché sulla Via degli Scopeti, avrebbe compiuto nel bosco un percorso di un'ora, un'ora e un quarto per arrivare alla piazzola, avrebbe compiuto il duplice omicidio e le escissioni sulla Mauriot, sarebbe tornato indietro per lo stesso percorso impiegando un'altra ora, ora ed un quarto, avrebbe ripreso l'auto, e si sarebbe diretto a Mercatale, transitando per il suddetto incrocio ad un'ora compresa tra le 21,30 e le 22,30; rimarca che, anche a voler dare credito al Nesi, l'auto da questi vista all'incrocio aveva colore amarantino o rossiccio, mentre la Ford Fiesta del Pacciani era di colore bianco.

Critica l'appellante, siccome infarcite di contraddizioni, imprecisioni e perplessità, la deposizione del teste Bevilacqua, e quella del teste Iacovacci; osserva, quanto alla deposizione del teste Buiani, che l'uomo "distinto" e "snello", visto alla guida della Ford Fiesta sulla Via degli Scopeti, non poteva essere il Pacciani, tozzo e grasso; critica l'attendibilità dei testi Pierini e Bandinelli, i quali, abbagliati dalla luce della pila del guardone, non poterono vederlo in faccia; rileva che lo Iandelli ha smentito l'avvenuto riconoscimento del Pacciani attribuitogli dai testi Caioli e Lotti; rileva ancora che le deposizioni dei testi "de relato" Caioli e Consigli non sono state confortate ed anzi sono state smentite dal teste Bruni, circa il possesso da parte del Pacciani di una pistola semiautomatica Beretta calibro 22 serie 70. Osserva poi, quanto all'alibi fornito dal Pacciani in relazione all'omicidio dei francesi, che esso non può ritenersi fallito e tantomeno falso, dato che la Pacciani Rosanna l'ha

STABILO come quelli sequestrati al Pacciani; 2) che l'analogo materiale da disegno consegnato alla Corte di primo grado dalla Meyer Heidemarie, come appartenuto al defunto fratello, innanzitutto non reca alcun segno tale da permetterne la riconducibilità ad una data di acquisto antecedente alla morte del giovane, e poi proviene da una teste la quale ha già per altro verso palesato la sua inaffidabilità; 3) che i piccoli album raccoglitori delle foto del Reno e di Amsterdam non sono stati mai visti tra le cose di Horst dalla pur condiscendente (per l'accusa) Heidemarie. Ed ancora una volta appare sorprendente sotto il profilo logico il ragionamento del primo giudice, il quale ritiene di attribuire una qualche rilevanza a tale elemento, perché Heidemarie non ha escluso che il fratello possa aver comprato quelle foto in un mercatino delle pulci: così attribuendo ad una mera congettura il valore di indizio, e mostrando di ignorare, come frequentemente nella sentenza, che ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve essere innanzitutto caratterizzata dal requisito della certezza, il quale postula la verifica processuale circa la reale sussistenza in senso storico-naturalistico della circostanza stessa, non essendo consentito fondare la prova indiretta o logica o critica su un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, così valorizzando inammissibilmente il mero sospetto o la personale congettura (v. giurisprudenza costante della Suprema Corte, indicata nelle premesse della parte motiva della presente sentenza).

Passando a trattare della valenza indiziaria della cartuccia, trovata nell'orto della casa di Via Sonnino appartenente al Pacciani (pagine da 360 a 422 della sentenza impugnata), questa Corte in primo luogo rileva che il primo giudice ha proceduto all'esame delle caratteristiche della cartuccia, degli accertamenti peritali svolti su di essa, e delle tracce ritenute riconducibili alla pistola dei duplici omicidi, senza porsi preliminarmente il problema dell'attribuibilità della cartuccia stessa all'imputato, e soltanto a partire da pagina 405 ha cominciato a prospettarsi il quesito, relativo alle circostanze temporali ed alle modalità di fatto con le quali la cartuccia potrebbe essere stata "perduta"

ATTRE R.
 CARTUCCIA
 A. P. P.

nell'orto dal Pacciani: così mostrando di muovere dal convincimento che la cartuccia fosse stata posseduta dall'imputato, e di cercare poi sostegni di tipo logico o di tipo storico (entrambi inconsistenti, come in seguito si vedrà) a tale convincimento. Al contrario, un corretto "iter" critico avrebbe dovuto muovere, e deve muovere in questa sede, dalla considerazione che la circostanza del rinvenimento della cartuccia nell'orto non equivale affatto, di per sé, a pregressa sua appartenenza al Pacciani: in altri termini, non si può affatto configurare in partenza l'equazione "cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani = cartuccia del Pacciani", ed è lungo e impervio il cammino che avrebbe portato a ritenere accertato il secondo termine dell'ipotetica equazione.

GENUINITA DELLA PROVA

mutato presente quanto appena detto, bisogna iniziare l'indagine critica dalle modalità di rinvenimento della cartuccia. Qui non si intende riconoscere affidamento ad un'ipotesi di frode processuale, pur prospettata in modo sparsente dalla difesa dell'imputato, e non perché si riponga affidamento empiristico sulla correttezza degli Ufficiali di P.G., ma semplicemente perché la difesa stessa non ha fornito elementi obiettivi, a sostegno della sua gravissima prospettazione, né questi sono emersi dal processo. Ciò non significa che non si possa e debba, in questa sede, affrontare il tema relativo alla genuinità dell'elemento di prova, che sempre va affrontato, ed a maggior ragione in presenza di un elemento cui la pubblica accusa ed il giudice "a quo" attribuiscono importanza decisiva ai fini del convincimento di colpevolezza dell'imputato.

Giova rammentare quanto si è detto, al riguardo, nella parte espositiva. Come si legge nel verbale di perquisizione e nel verbale di sequestro, datati 8 maggio 1992, a partire dal 27 aprile 1992 personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri procedeva a perquisizioni nelle abitazioni e negli altri luoghi in disponibilità del Pacciani, con particolare riguardo alle abitazioni di Via Sonnino e di Piazza del Popolo; le perquisizioni venivano eseguite con l'impiego di speciali apparecchiature per la ricerca dei metalli, e le operazioni

venivano filmate. Il giorno 27 aprile, nelle pertinenze delle abitazioni di Via Sonnino 28/30, si procedeva alla rimozione di manufatti, pali di legno e ferro, reti di recinzione, travetti di cemento con fori ovali impiegati come sostegno di filari di vite, e travetti simili adagiati orizzontalmente sul terreno e parzialmente interrati, che delimitavano il vialetto di passaggio fra le colture dell'orto; la rimozione dei travetti avveniva anche allo scopo di evitare che essi influenzassero i metal-detectors, avendo lo stesso Pacciani fatto presente che essi recavano all'interno un'anima in ferro. Il giorno 29 aprile, pioveva, e veniva quindi installata una copertura parziale dell'orto, con elementi tubolari, teli di plastica, ed un pezzo di tettoia di plastica semirigida ondulata, al fine di evitare il compattarsi del terreno; uno dei paletti di cemento, usati per delimitare il vialetto, spezzatosi in due tronconi durante la rimozione, era stato collocato agli inizi del vialetto, con i due tronconi accostati fra loro, appena fuori della copertura di plastica ondulata, si che i due tronconi erano calpestati da coloro che operavano nell'orto; alle ore 17,45, il Vice-Questore dott. Perugini notava, a suo dire, uno scintillio metallico provenire dalla terra di riempimento di uno dei fori di uno dei due tronconi del paletto di cemento; osservato più da vicino il foro, avanzava l'ipotesi che lo scintillio fosse dovuto ad una cartuccia, resasi parzialmente visibile per lo sgretolamento del terreno provocato dal transito degli operatori; ad un'ulteriore osservazione, appariva chiaro che si trattasse di una cartuccia, e questa veniva rimossa dalla sua sede e pulita nella parte del fondello, si che risultava trattarsi di munizione calibro 22 "Long Rifle" con proiettile di piombo, recante impressa sul fondello la lettera "H".

Orbene, tanti sono i punti oscuri che si rilevano in tale ricostruzione. Innanzitutto, molti erano i paletti di cemento posti a delimitare il vialetto, ma si ruppe proprio e soltanto quello nel cui foro sarebbe stata trovata la cartuccia (tutti gli altri furono poi ispezionati con esito negativo), e le circostanze della rottura non sono state mai chiarite, non essendo stati mai sentiti e neppure indicati i Vigili del Fuoco che asseritamente l'avrebbero provocata; proprio e

CARSTIVA
DEC PALETO

soltanto quei due tronconi del paletto furono collocati agli inizi del vialetto, appena fuori della copertura di plastica ondulata, ossia nel punto di maggiore passaggio degli operatori, al quale si arrivava abbassati per la ridotta altezza della copertura stessa; in tale posizione, ha riferito in dibattimento il dott. Perugini, egli si sarebbe trovato, quando avrebbe visto uno scintillio metallico provenire da uno dei fori di uno dei due tronconi.

SCINTILLIO

Ma, osserva questa Corte, sfugge al comune intendere come possa essersi prodotto quello scintillio metallico. Erano le ore 17,45 di un pomeriggio di aprile, piovoso (anche se il Perugini ha precisato che in quel momento non pioveva) e comunque con cielo coperto. La cartuccia, giusta la descrizione contenuta nel verbale di perquisizione e le precisazioni fornite in dibattimento dal Perugini, era "imbozzolata" in un grumo di terra, per riprendere il quale furono usati i riflettori. Non è dato capire, dalle contrastanti dichiarazioni degli ufficiali di P.G. sul punto, in quale posizione si trovasse la cartuccia nel momento in cui avrebbe manifestato lo scintillio visto dal Perugini: in dibattimento? il Perugini ha indicato come parte luccicante, e quindi sporgente, il bordo del bossolo, ma il Cap. Scriccia ha riferito che si intravedeva la parte dell'ogiva (che è esattamente opposta al fondello), ed il Mar. Frillici ha dichiarato che la cartuccia era in posizione diagonale rispetto alla colonnina e la parte che fuoriusciva era quella relativa al fondello; la visione diretta del contenuto della videocassetta, relativa all'operazione di estrazione della cartuccia, mostra una posizione diagonale dell'oggetto, ed un'estrazione con una pinzetta che stringe l'oggetto in un punto mediano tra fondello ed ogiva. Non si comprende, allora, quale parte potesse luccicare all'esterno.

Anche ad ipotizzare che si trattasse del fondello, non si comprende come esso potesse scintillare, nelle predette condizioni di ridotta visibilità, ed essendo esso ricoperto di terra, tant'è che dovette essere ripulito perché si arrivasse a comprendere che si trattava del fondello di una cartuccia calibro 22, con impressa la lettera "H"; com'è specificato a pag. 6 del verbale di perquisizione. E pur dopo tale ripulitura la cartuccia si presentava quasi interamente

incrostata di terriccio, nelle restanti parti, come si intravede dalla ripresa filmata dell'estrazione, e come appare chiaramente dalle fotografie allegate alla relazione tecnica del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Firenze, che esaminò il reperto il giorno successivo a quello del ritrovamento. Ed ancora alla data del 6 giugno 1992, dopo il conferimento dell'incarico peritale da parte del G.I.P. in sede di incidente probatorio, i periti Benedetti e Spampinato trovavano la cartuccia quasi interamente ricoperta di terriccio, come specificato alla pagina 13 della relazione peritale e risultante dalla foto n.20 allegata; tant'è che in quella sede il terriccio veniva rimosso, alla presenza dei due suddetti periti, dal perito chimico Mei.

Quanto esposto legittima, dunque, obiettive e consistenti perplessità in ordine alla genuinità dell'elemento di prova. Né tali perplessità vengono superate dal triplice rilievo del giudice di primo grado, secondo cui: 1) la polizia giudiziaria avrebbe dovuto disporre, per "incastrare" il Pacciani, di una cartuccia già incamerata nella pistola dell'omicida; 2) la polizia giudiziaria avrebbe potuto meglio "incastrare" il Pacciani, ricorrendo ad una cartuccia Winchester serie H priva di tracce primarie o secondarie, che si sarebbe sottratta a controlli di compatibilità e nel contempo avrebbe avuto un significato indiziante, perché trovata nelle appartenenze dell'abitazione dell'imputato; 3) la polizia giudiziaria non avrebbe collocato la cartuccia in un luogo così insolito, come il foro del paletto di cemento, sì da renderne molto difficile l'individuazione, ma l'avrebbe collocata in qualsiasi altro luogo, come una delle abitazioni del Pacciani, dove avrebbe potuto molto più facilmente essere ricercata, ritrovata ed attribuita al predetto.

Si tratta, palesemente, di rilievi inconsistenti perché illogici. Quello sub 1) postula l'avvenuto accertamento positivo del fatto da provare, quale l'avvenuto incameramento della cartuccia nella pistola dell'omicida. Quello sub 2) non rispetta i canoni di un ragionamento logico, sempre essenziale in un processo indiziario, poiché una polizia giudiziaria che avesse voluto commettere una frode processuale avrebbe collocato, nelle appartenenze

CRITICA
SENT
TGR

ANALISI ...

dell'abitazione del Pacciani, proprio una cartuccia calibro 22 Winchester serie H incamerata in una pistola calibro 22 e non esplosa: si da evitare il prodursi della traccia primaria del percussore, che per la sua significatività avrebbe ricondotto ad una pistola diversa, e da lasciare che si evidenziassero quelle sole tracce secondarie da incameramento che, per la loro minore nettezza, avrebbero potuto ricondurre alla pistola dell'omicida quantomeno in termini problematici, com'è nel caso di specie. Per contro, "seminare" una semplice cartuccia calibro 22 Winchester serie H avrebbe significato simulare un indizio tanto pallido, da sfiorare l'inconsistenza, dati i milioni di cartucce di quel tipo esistenti in circolazione.

Il rilievo sub 3) è altrettanto illogico, perché una polizia giudiziaria la quale fosse stata, in ipotesi, disonesta ma accorta, avrebbe collocato la cartuccia proprio lì dove è stata ritrovata, sì da farne apparire accidentale la perdita da parte del Pacciani, problematico il ritrovamento da parte dello stesso Pacciani, e casuale il rinvenimento da parte degli ufficiali di P.G.

In definitiva, sussistevano "ab initio", e non sono state affatto diradate alla stregua delle considerazioni del primo giudice suesposte, ampie zone d'ombra già in ordine alle circostanze del rinvenimento della cartuccia: il che si traduce in dubbi sulla genuinità dell'elemento di prova.

Ma sussiste un altro ordine di difficoltà, sulla strada che dovrebbe portare ad attribuire la cartuccia al Pacciani, ed è quello che attiene all'accertamento del quando e del come la cartuccia sia finita nell'orto dell'imputato. Sul primo punto, occorre muovere dal dato storico che l'imputato fu detenuto dal 30 maggio 1987 al 6 dicembre 1991, e dalla dichiarazione del teste Perugini di aver visto i paletti di cemento collocati orizzontalmente lungo il vialetto dell'orto già durante la perquisizione del giugno 1990. Per accertare la durata dell'interramento, è stata disposta ed esperita perizia chimica, a mezzo del dr. Giancarlo Mei, sulla cartuccia e sul terreno in cui era situata (peraltro sezionando trasversalmente la cartuccia a distanza di 5 mm. dal collarino del bossolo, con il consenso del perito Spampinato ma senza l'autorizzazione del

LA PERDITA
DELLA CARTUCCIA

G.I.P.); le conclusioni del perito sono state nel senso che il grado di penetrazione della corrosione nel corpo del bossolo di ottone, fenomeno indicato come "dezincificazione", deponga per un valore di 0,5-2 millimicron, inferiore di almeno 1 ordine di grandezza al valore corrispondente, per qualsiasi tipo di terreno, ad un tempo di permanenza di cinque anni (in fisica un ordine di grandezza è pari a 10 volte); ma che tale dato non possa portare a ritenere con certezza un periodo di interrimento inferiore ai cinque anni, perché i fenomeni corrosivi possono instaurarsi lentamente, poi procedere velocemente, poi di nuovo lentamente, e per una valutazione più compiuta avrebbero dovuto essere conosciuti anche il grado di areazione del terreno sul luogo, i valori di conducibilità dello stesso in prossimità della cartuccia, ed i fenomeni biologici che possono modificare la velocità di corrosione.

Le suesposte conclusioni peritali, sulle quali il primo giudice si è fondato per ipotizzare la perdita della cartuccia da parte del Pacciani, in via alternativa, o nell'arco di tempo 29 aprile 1987-30 maggio 1987, o nell'arco di tempo 6 dicembre 1991-29 aprile 1992, hanno una doppia valenza, sicura e condivisibile nella prima parte, quantomai opinabile nella seconda parte.

Invero il perito, sulla base della letteratura scientifica da lui stesso indicata, ha ineccepibilmente fissato il periodo massimo d'interrimento in non più di cinque anni, dato che con il decorso dei cinque anni ed oltre i valori della dezincificazione sono superiori di almeno un ordine di grandezza a quelli misurati sulla cartuccia in questione, e quindi passano da 0,5-2 a 5-20 millimicron. Il che vale a dimostrare tutta l'infondatezza di una singolare tesi, prospettata in sede di discussione in appello da uno dei patroni di parte civile (avv. Saldarelli), secondo la quale la cartuccia in questione sarebbe finita nell'orto del Pacciani nel corso di una operazione di scarrellamento manuale compiuta dal predetto, dopo che la cartuccia stessa aveva provocato l'inceppamento della pistola nel corso dell'esecuzione dell'omicidio dei francesi; a parte le considerazioni che si faranno appresso, circa l'inverosimiglianza di un'operazione di scarrellamento compiuta in una corte

sulla quale si affacciano abitazioni di terzi, basti rilevare: 1) che l'omicidio di cui trattasi avvenne l'8 settembre 1985, ed il ritrovamento della cartuccia avvenne il 29 aprile 1992, e gli esami chimici furono a loro volta successivi a quest'ultima data, onde l'inizio dell'interramento è comunque da localizzarsi in un tempo molto successivo alla data dell'omicidio; 2) che il prospettato inceppamento della pistola è mera congettura del patrono di parte civile, non avendone fatto cenno, neppure in via di ipotesi, i periti medico-legali ed i periti balistici, e risultando esplosi nel fatto nove bossoli, corrispondenti alla somma dei quattro colpi di arma da fuoco sul Kraveichvili e dei cinque colpi di arma da fuoco sulla Mauriot, ossia un numero di colpi equivalente alla capacità di un caricatore da otto + un colpo in canna. Al riguardo, va rilevato che nei vari episodi omicidiari non fu mai esplosa un numero di colpi superiore a nove, e che le conclusioni dei periti balistici relative al fatto del 1974, secondo le quali sarebbero stati esplosi dieci o undici colpi, si inseriscono in una perizia che non brilla per chiarezza, e non sono giustificate in base al numero dei bossoli repertati, cinque, né in base al numero dei proiettili repertati, otto, né in base al numero complessivo dei colpi riscontrati sui due cadaveri, otto, dei quali cinque per il Gentilcore e tre per la Pettini, né in base al numero dei proiettili ritenuti nei cadaveri, sei, dei quali cinque per il Gentilcore ed uno per la Pettini: onde è ben ipotizzabile che, dei tre colpi che attinsero la donna, i due non ritenuti siano quelli poi rinvenuti nell'imbottitura dello schienale del sedile di guida, e che pertanto, tenuto anche conto del proiettile che forò il vetro dello sportello sinistro dell'auto, siano stati esplosi complessivamente nove colpi, corrispondenti alla capacità di un caricatore da otto + un colpo in canna; solo in via subordinata si può ipotizzare l'impiego alternativo di un caricatore da otto o di un caricatore da dieci, in un esemplare di pistola Beretta calibro 22 serie 70.

Non altrettanto ineccepibile appare la mancata indicazione, da parte del perito, del termine iniziale del periodo di interramento, spiegata con la considerazione che una durata di interramento inferiore ai cinque anni non può essere

DATA
DELL'INTERRA-
MENTO

determinata con certezza, per la variabilità dei fenomeni corrosivi e per la mancanza dei tre elementi di valutazione specificati dal perito nella parte conclusiva della relazione. Si può convenire con il perito che la rimarcata variabilità dei fenomeni corrosivi non permetta una precisa determinazione temporale dell'inizio del periodo d'interramento, ma non si può convenire anche sul rifiuto di concludere per un tempo d'interramento ben inferiore ai cinque anni, quantomeno sotto un profilo di elevata probabilità.

Appare, in effetti, ragionevole concludere, in presenza di un grande divario tra i valori di dezincificazione rilevati sulla cartuccia repertata ed i valori di dezincificazione corrispondenti ad un periodo d'interramento di cinque anni, per un tempo d'interramento della cartuccia stessa nettamente inferiore ai cinque anni. È tale conclusione restringe gli archi temporali di possibile "perdita" della cartuccia da parte del Pacciani da due a uno, quello di circa quattro mesi e mezzo successivo alla scarcerazione del 6-12-1991, sempre che tale periodo sia compatibile con una durata minima d'interramento necessaria per l'avvio del processo di dezincificazione. Ma è assai improbabile che il Pacciani abbia fatto cadere accidentalmente la cartuccia nell'orto in quest'ultimo arco di tempo, perché egli era uscito dal carcere già indagato per i duplici omicidi, avendo ricevuto la relativa informazione di garanzia in data 29-10-1991, e mentre era detenuto aveva subito ben tre perquisizioni domiciliari e due nel carcere stesso, nell'ambito delle indagini sugli omicidi; in altri termini, aveva tutte le ragioni per sentirsi "sul collo il fiato" degli inquirenti e per sospettare di essere osservato nei suoi movimenti, e giammai avrebbe portato la pistola nell'orto ed ivi si sarebbe messo a compiere un'operazione di scarrellamento manuale con la cartuccia.

Il primo giudice, passando a prospettare le possibili circostanze nelle quali potrebbe essere avvenuta la caduta della cartuccia nell'orto, ha ragionevolmente escluso l'ultima ipotesi sopra indicata, rilevando che l'operazione avrebbe dovuto essere compiuta in una corte interna sulla quale si affacciavano abitazioni di terzi: ed a tale rilievo occorre aggiungere che sulla

DEZINCI-
FICAZIONE

corte si affacciavano, addirittura, alcune porte-finestre di altre abitazioni, e che il Pacciani non fu visto compiere un'operazione di quel tipo dagli agenti di Polizia, i quali dopo la scarcerazione lo tenevano sotto costante osservazione. Ma le ipotesi residue prospettate a pagine 406-407 non hanno affatto "ciascuna un proprio ambito di ragionevolezza", come si dice a pag. 407. Che la cartuccia possa essere caduta dalla tasca di qualche indumento, ove l'imputato poteva averla riposta dopo l'inceppamento dell'arma destinata ad accoglierla, è mera congettura, e neppure logica: poiché postula l'armeggiare dell'imputato con la pistola degli omicidi, dopo l'uscita dal carcere e trovandosi nella particolare situazione psicologica sopra descritta, e l'inverosimile dimenticanza in una tasca di una cartuccia incamerata in un'arma così tremendamente importante; né spiega come la cartuccia abbia compiuto il percorso dalla tasca al foro del paletto nell'orto. Che la cartuccia possa essere caduta da un indumento del Pacciani, che la moglie "poteva aver scosso o spazzolato fuori di casa durante l'ultima detenzione del marito", è mera congettura, contraddetta dalla ritenuta localizzazione temporale della possibile "perdita" in un periodo successivo alla scarcerazione dell'imputato, ed inverosimile, poiché postula un'improbabile manovra di rovesciamento delle tasche da parte della Manni Angiolina senza che costei si accorgesse della caduta di un oggetto. Che la cartuccia possa essere stata perduta da un complice dell'imputato, è non soltanto una mera congettura, ma anche una supposizione in sé arbitraria, poiché, come si è già rilevato, non v'è ombra di un complice nel capo d'imputazione e nel materiale probatorio acquisito nel processo.

Quanto, poi, all'attività di scavo nell'orto, che l'imputato sarebbe stato visto compiere il 23 e 27 gennaio 1992 da due agenti di Polizia appostati in servizio di osservazione, soltanto un'inammissibile cultura del sospetto può portare a ravvisare un sia pur vago significato indiziario in tale attività, sotto il profilo delle non convincenti e contraddittorie spiegazioni fornite dal Pacciani sul punto. Non si vede perché questi dovesse essere tenuto a spiegare le ragioni ed

SCAVO
NELLE
(9EN, 1992)

i momenti di una comune attività di lavoro nell'orto, ed i movimenti descritti minuziosamente dagli agenti non possono essere di per sé stessi interpretati come rivolti alla ricerca della cartuccia: anzi, le operazioni di sondaggio con un'asta nel terreno, non constatate "de visu" dagli agenti ma riferite a questi da un vicino di casa, mai sentito, potevano essere rivolte a tutto (ad esempio, alla ricerca di un punto di perdita d'acqua), fuorché alla ricerca di una cartuccia ivi nascosta; lo scavare, con un arnese simile ad una cazzuola, una buca del diametro di 30-40 cm. in un punto circoscritto dell'orto, poteva significare tutto, fuorché la convulsa ricerca di una cartuccia perduta nell'orto stesso.

Eguale dicasi per gli spostamenti di mobili, ed in particolare di un frigorifero, che il Pacciani avrebbe compiuto nottetempo come attesterebbero i rumori percepiti nelle intercettazioni ambientali: frigorifero dietro il quale non è stata rinvenuta una nicchia, né qualsiasi altra traccia di un pregresso nascondiglio.

Nella stessa cultura del sospetto si muove tutta l'argomentazione, esposta da pagina 419 a 422 della sentenza, relativa al racconto del Pacciani al dott. Perugini circa la visita ricevuta da un sacerdote, Don Cubattoli, e da un ex ergastolano, il quale ultimo gli poteva giocare un brutto tiro sotterrandogli nell'orto "un gingillo": racconto dal quale dovrebbe desumersi, secondo il primo giudice, che egli avesse perduto qualcosa di compromettente nell'orto, e mettesse "le mani avanti" per l'ipotesi che i controlli della Polizia portassero al suo rinvenimento.

Tale ultima argomentazione, meramente congetturale, è oltretutto contraria a logica, perché il Pacciani che avesse perso qualcosa di compromettente nell'orto avrebbe avuto tutto l'interesse a non mettere la "pulce nell'orecchio" alla Polizia, ed in primo luogo al Perugini il quale l'incalzava da tempo, ed a confidare sulla buona sorte e sulla provata insipienza di chi svolgeva le indagini. E se si pensa che, a dire del Perugini, sarebbero stati gli elementi suesposti ad attirare l'attenzione degli inquirenti sull'orto, appare evidente che

la perquisizione in quel luogo fu compiuta sulla base di presupposti inconsistenti.

Vero è che la perquisizione portò, comunque, al rinvenimento di una cartuccia, calibro 22 "Long Rifle", marca Winchester, serie H. Ma, a parte le considerazioni sopra esposte circa la genuinità dell'elemento di prova e la data dell'interramento della cartuccia, già preclusive di per sé stesse al riconoscimento di una valenza indiziaria, la prova dell'avvenuto incameramento della cartuccia nella pistola impiegata per i duplici omicidi manca del tutto.

DIV'È LA PROVA
DELL'INCAMERAMENTO?
TIEMTO?

Giova riepilogare l'andamento delle indagini tecniche sul punto. Dopo il rinvenimento della cartuccia, la Procura della Repubblica di Firenze incaricava, in data 30-4-1992, il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica presso la Questura di Firenze di identificare il tipo ed il calibro della cartuccia medesima, e di effettuare i rilievi fotografici del reperto mediante microscopio ottico, avendo particolare riguardo all'evidenziazione del fondello e della lettera "H" impressa su di esso.

RELAZIONE
QUESTURA

Il suddetto Gabinetto procedeva ad ispezione esterna del reperto, analisi in microscopia, e prove di laboratorio con una pistola semiautomatica Beretta calibro 22 e con cartucce Winchester calibro 22 "Long Rifle". Le conclusioni erano le seguenti: 1) si trattava di una cartuccia calibro 22 "Long Rifle", non ramata, marca Winchester, serie H; 2) la lettera "H" impressa sul fondello non trovava esatta corrispondenza con le analoghe lettere "H", riprodotte sui fondelli dei bossoli repertati e risultanti dai rilievi fotografici allegati alla perizia Iadevito, relativa all'incarico dell'11-9-1994, ma poteva essere comparabile con esse una volta acquisiti i reperti originali; 3) il fondello del bossolo della cartuccia in esame era interessato, su un margine laterale dell'anello, dalla presenza di microstriature, riconducibili all'impronta della parte inferiore della superficie della massa culatta-otturatore, c.d. "impronta di spallamento", tipica per ogni arma ed impressa al momento del caricamento della cartuccia prima che questa si alloggi nella camera di scoppio; 4) la

comparazione tra cartucce calibro 22 "Long Rifle" Winchester non sparate e sottoposte ad azione di forzatura di caricamento in un'arma, e cartucce dello stesso calibro e tipo sparate con una pistola semiautomatica Beretta calibro 22, dimostrava che nell'uno e nell'altro caso rimaneva impressa l'impronta di spallamento, più incisa e definita nel caso di cartuccia non sparata per il notevole urto da essa subito a seguito della forzatura di caricamento, meno definita nel caso di cartuccia sparata (ma pur sempre utile per confronti balistici), perché in quest'ultima ipotesi la cartuccia si alloggia perfettamente non trovando ostacoli, e la massa culatta-otturatore provoca nel momento di chiusura solo una lieve striatura.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze affidava poi, nelle forme dell'incidente probatorio, incarico peritale ai periti Benedetti e Spampinato, affinché, descritto il reperto, determinati marca, calibro e tipo di esso, e rilevata ogni traccia e particolarità, accertassero: a) se le microstriature già evidenziate sul bossolo della cartuccia fossero riconducibili alla cosiddetta impronta di spallamento o comunque ad un congegno dell'arma; b) se i bossoli repertati in relazione ai vari omicidi presentassero microstriature di tipo analogo; c) in caso di risposta affermativa, se le comparazioni tra le rispettive microstrie consentissero di determinarne l'identità o le omologie, al fine di stabilire la riconducibilità delle une e delle altre al meccanismo di una medesima arma; d) se le comparazioni tra la lettera "H" punzonata sul fondello della cartuccia sequestrata al Pacciani, e le lettere "H" punzionate sul fondello dei bossoli repertati in relazione agli omicidi, consentissero di individuarne identità od omologie, anche con riferimento alle dismorfie presenti in tali lettere. Ai periti veniva anche dato incarico di indicare le cause della depressione dell'apice del proiettile e della curvatura dell'intera cartuccia e, conclusivamente, di porre in evidenza qualsiasi altro elemento utile alle indagini che emergesse dagli accertamenti.

I periti procedevano agli accertamenti con le modalità appresso indicate. Rimosso il terriccio dal reperto, con l'impiego di apparecchiature ad ultrasuoni

INC-PRO B

LE TAA CCF

e materiali sterili, ..evidenziavano il disassamento proiettile-bossolo. Al microscopio, evidenziavano le seguenti tracce: a) sul fondello del bossolo, un'incisione quasi rettilinea prodotta, con buone probabilità, dallo strisciamento del fondello stesso contro la parte anteriore di una delle labbra del caricatore nella fase di introduzione della cartuccia nel serbatoio medesimo; una serie di microstrie rettilinee e pressoché parallele, presenti su un piccolo settore del margine esterno del fondello; una depressione semicircolare concentrica rispetto alla circonferenza del bossolo, prodotta con buone probabilità nella fase di fabbricazione della cartuccia; b) sulla superficie laterale del bossolo, nel primo settore una lieve incisione a mm. 1,4 circa dal vertice del bossolo; nel secondo settore (ottenuto mediante rotazione del reperto di circa 90 gradi rispetto al proprio asse), l'evidente disassamento proiettile- bossolo, ed alcune graffiature o incisioni sulla superficie; nel terzo settore, posto a 180 gradi rispetto al primo, due deformazioni, la prima a mm. 2,25 dalla bocca del bossolo, la seconda alla base del corpo cilindrico in prossimità della faccia interna del collarino, non attribuibile quest'ultima (secondo i periti) all'estrattore dell'arma perché molto più larga della deformazione che detto organo ha prodotto sui bossoli repertati; nel quarto settore, posto a 270 gradi rispetto al primo, lievi tracce di abrasione; c) sulla pallottola in piombo della cartuccia, due depressioni di forma sferica in prossimità dell'ogiva, ed un'intaccatura trasversale sulla superficie laterale della pallottola. Rilevavano la mancanza, sul fondello del bossolo, di tracce attribuibili all'azione del percussore e dell'espulsore dell'arma. Ritenevano che le caratteristiche morfologiche e strutturali dei componenti metallici della cartuccia fossero compatibili con quelle di otto modelli di munizioni calibro 22 L.R., allestite dalla ditta Winchester-Western, che specificavano a pag. 16 della relazione.

Passavano poi, i periti, a stabilire l'origine delle riscontrate deformazioni, e, considerato che alla stregua delle precedenti indagini peritali l'arma impiegata negli otto duplici omicidi era da ritenersi, con ogni probabilità, una pistola

semiautomatica Beretta cal. 22 L.R. della serie 70, procedevano a verificare se le tracce riscontrate sul reperto fossero compatibili con l'ipotesi dell'avvenuta introduzione in una pistola di quella marca, di quel calibro e di quella serie. Impiegavano quindi, per le prove di sparo e per quelle di introduzione in canna, una pistola Beretta mod. 70 S e due pistole Beretta mod. 71, utilizzando cartucce Winchester "Leader" munite di pallottola di piombo nudo e cartucce Winchester "Super-Speed" munite di pallottola ramata. Con le tre pistole ottenevano, nella fase di introduzione della cartuccia in canna, microstrie su un piccolo settore del margine esterno del fondello del bossolo, limitatamente ad una parte dei bossoli impiegati, e precisavano a pag. 18 della relazione che le microstrie erano prodotte dallo strisciamento del bordo del bossolo contro lo spigolo del lato inferiore della testata dell'otturatore, nel momento in cui la cartuccia viene sfilata dalle labbra del caricatore per essere introdotta in canna: microstrie che potevano anche non prodursi, o prodursi con minore lunghezza e minore profondità, per le variabili costituite dalla velocità del carrello-otturatore al momento del contatto con il collarino del bossolo, dall'inerzia della cartuccia dipendente anche dalla spinta verso l'alto della molla del caricatore, e dal profilo del collarino del bossolo. Ottenevano anche, sulla superficie piana del fondello del bossolo, incisioni simili a quelle rilevate nella corrispondente zona della cartuccia in sequestro.


Quanto alle deformazioni rilevate sul corpo cilindrico del bossolo, i periti ritenevano che esse potessero essersi prodotte solo a seguito dell'inceppamento dell'arma dovuto a mancata introduzione della cartuccia in canna, e, preso atto che nelle numerose prove di sparo eseguite con le tre pistole non si erano registrati inceppamenti, simulavano l'inceppamento dell'arma, ottenendo tracce che, a loro avviso, corrispondevano alle tre deformazioni rilevate sulla cartuccia repertata; ossia le due contrapposte in prossimità della bocca del bossolo, e quella in prossimità della base della faccia interna del collarino, quest'ultima prodotta dallo spigolo della base della testata del carrello-otturatore.

Concludevano, i periti, nel senso che le deformazioni rilevate sul bossolo della cartuccia sequestrata presso il Pacciani fossero compatibili con quelle riprodotte sperimentalmente.

**MICROSTRIE
PUNTE**
A questo punto, i periti procedevano prima a verificare se anche sulla periferia del fondello dei bossoli repertati fossero presenti microstrie del tipo suddetto, e le riscontravano in 13 dei bossoli, con la duplice precisazione che le superfici sulle quali erano state rilevate le microstrie erano situate alla destra o alla sinistra dell'impronta del percussore alla periferia del fondello del bossolo, onde doveva ritenersi che la cartuccia nel percorso dalle labbra del caricatore alla camera di scoppio della canna compisse, oltre alla traslazione, una breve rotazione, e che la differente ampiezza in senso angolare delle superfici interessate dalle microstrie, su alcuni bossoli, era dovuta al fatto che una parte delle tracce era stata obliterata dalla punta del percussore dell'arma.

**MICROSTRIE
SONO CARATTERISTICA?**
Procedevano, poi, a verificare se microstrie dello stesso tipo costituissero una caratteristica peculiare di un determinato modello d'arma, e se esse avessero carattere di ripetitività, effettuando con le tre suindicate pistole prove di sparo e manovre di introduzione in canna: ne risultava che su buona parte dei bossoli sparati e delle cartucce incamerate si producevano le microstrie, per strisciamento contro lo spigolo della faccia inferiore della testata del carrello-otturatore, in corrispondenza delle tracce lasciate in tale zona dalla lima utilizzata per rimuovere le bavature, causate a loro volta dalla fresa a taglienti frontali impiegata per realizzare le sede del fondello del bossolo, e che le tracce avevano per ciascuna arma andamento e posizione reciproca coincidenti, onde poteva affermarsi che ogni esemplare di pistola Beretta calibro 22 "Long Rifle" della serie 70 produceva su bossoli di cartucce di una stessa marca microstrie peculiari, riferibili solo a quell'arma. Procedevano, ancora, a comparazioni tra le microstrie presenti sui 13 bossoli facenti parte di quelli repertati, e vi riscontravano "buona coincidenza".

COTIPART 2.
Infine, procedevano a comparazioni tra le microstrie presenti sui bossoli repertati e quelle presenti sul fondello della cartuccia sequestrata nell'orto del



Pacciani, e pervenivano alla conclusione che, nella maggior parte delle comparazioni, sussisteva una buona identità di andamento e di posizione reciproca fra le microstrie più profonde, presenti sulle superfici comparate. Tuttavia, tutta questa serie di confronti non si è potuta effettuare fra superfici omogenee, sulle quali cioè si potessero comparare le microstrie incise su un arco di circonferenza della medesima ampiezza in quanto "su nessuno dei bossoli repertati è stato rilevato un settore di microstrie, avente la stessa larghezza di quello presente sul bossolo della cartuccia sequestrata presso il Pacciani", e ciò perché "sui bossoli repertati, buona parte della superficie ove erano impresse le microstrie è stata obliterata dall'impronta prodotta, dopo la fase dell'introduzione in canna della cartuccia, dall'urto del percussore"; inoltre, "in prossimità dei lati destro o sinistro dell'impronta del percussore di alcuni bossoli repertati sono state rilevate alcune microstrie, che presentano una lieve discontinuità con quelle presenti sulla cartuccia del Pacciani; questa anomalia però dovrebbe, con buone probabilità, essere stata causata dalla deformazione, con conseguente stiramento del metallo e incurvamento della superficie, provocata sul fondello dall'urto del percussore".

Concludevano, sul punto, i periti nel senso che "gli elementi raccolti nel corso di questa indagine non siano sufficienti, per formulare un giudizio di certezza in ordine alla provenienza degli elementi di colpo sopraccitati dalla medesima arma. Per contro, la buona coincidenza di singoli fasci di microstrie presenti sui reperti comparati non consente di escludere questa possibilità".

Quanto alla lettera "H", stampigliata sui fondelli di tutti i bossoli repertati nonché sul fondello del bossolo della cartuccia sequestrata nell'orto del Pacciani, i periti rilevavano caratteristiche morfologiche generali coincidenti, e le seguenti differenze: 1) all'interno della lettera "H" della cartuccia sequestrata al Pacciani si notano numerose microstrie, fenomeno rilevato soltanto su alcuni dei bossoli repertati, sui quali però le stesse sono presenti in quantità inferiore; 2) la larghezza dei lati verticali della lettera "H" stampigliata sul fondello di alcuni bossoli repertati è considerevolmente

R. NERVE

NO
LITTE? 2LITTE? 2
H

inferiore a quella dei corrispondenti lati della lettera "H", impressa sulla cartuccia sequestrata al Pacciani; 3) la profondità e la definizione dei lati della lettera "H" presente su alcuni reperti è maggiore, rispetto a quella della lettera "H" sequestrata al Pacciani. Ne concludevano che le rispettive lettere "H" presentassero caratteristiche morfologiche identiche, in quanto ottenute con punzoni ricavati da una stessa matrice, ma che ciò non consentisse di stabilire la provenienza dallo stesso lotto della cartuccia sequestrata presso il Pacciani e delle cartucce sparate nei duplici omicidi.


CEA 75 11
AL 00 010

In relazione ai suesposti accertamenti e conclusioni peritali, s'impongono alcune puntualizzazioni, di carattere giuridico e di carattere tecnico-balistico. Sotto il primo profilo, va ricordato che nel ragionamento indiziario il giudizio di inferenza logica, che permette di giungere dal fatto certo alla dimostrazione del fatto incerto, può essere basato o su leggi scientifiche o su massime di comune esperienza; nella seconda ipotesi, deve trattarsi di massime di esperienza talmente consolidate, in quanto fondate su una molteplicità di casi verificati nel tempo, da fornire al giudice in ordine al fatto da provare un grado di certezza molto elevato in termini probabilistici, molto vicino a quello assicurato da una legge scientifica, sì che non resti una ragionevole ipotesi alternativa.

Se tali concetti si trasferiscono nella materia delle comparazioni balistiche, vengono a significare che, per potersi affermare una corrispondenza tra le componenti di due munizioni, tale corrispondenza deve essere qualitativamente e quantitativamente tale, che la possibilità che un'altra arma abbia lasciato quelle tracce è talmente esigua da non poter essere presa in considerazione ai fini pratici.

IL GIUDIZIO
DI IDENTITÀ

Il surriferito grado di certezza, quasi assoluto, è assicurato, nelle comparazioni fra munizioni esplose, dalla qualità e quantità delle tracce impresse sui bossoli delle cartucce sparate e delle tracce impresse sulle pallottole, e più sono gli elementi di identità meno soggettivo è il giudizio dell'interprete: concetto chiaramente espresso dal perito Spampinato nell'udienza dibattimentale del



27-4-1994, quando ha dichiarato che il giudizio di identità si fonda sulle identità delle impronte di percussione, di espulsione e di estrazione, nonché sul loro reciproco orientamento, e che l'identità di due segni su tre fornisce un'elevata probabilità di provenienza dalla stessa arma, ma non la certezza. Se invece le comparazioni avvengono, come nel caso di specie, tra bossoli di cartucce esplose ed una cartuccia inesplosa, le difficoltà di giungere ad un giudizio complessivo di identità aumentano notevolmente, perché mancano le tracce da sparo sulla pallottola della cartuccia inesplosa, e perché manca l'impronta quantomeno del percussore (la più importante nei bossoli a percussione anulare) sul fondello del bossolo della cartuccia medesima, e quindi non si conoscono le posizioni reciproche delle tre impronte primarie del percussore, dell'espulsore e dell'estrattore. Restano da individuare e da valutare, in tal caso, le tracce eventualmente lasciate dall'estrattore sulla superficie laterale della cartuccia nella fase di caricamento in canna, allorché l'estrattore aggancia la cartuccia e la colloca in posizione solidale alla faccia dell'otturatore; le tracce eventualmente lasciate dall'espulsore, nella fase dell'estrazione mediante scarrellamento manuale; le microstrie costituenti la cosiddetta impronta di spallamento, eventualmente presenti su un margine esterno del fondello del bossolo; altre eventuali tracce secondarie.

Se poi, come ritenuto dai periti nel caso di specie, mancano sulla cartuccia inesplosa anche l'impronta dell'espulsore e quella dell'estrattore, le suaccennate difficoltà si accentuano ulteriormente e, correlativamente, si assottigliano sempre più le possibilità di pervenire ad un giudizio di identità.

E' significativo che non sia stato indicato dai periti in primo grado, né sia stato indicato nella sentenza impugnata, né sia stato indicato dalle parti pubblica e private, né consti a questa Corte, un solo caso di comparazione positiva fra tracce rilevate su cartucce incamerate in un'arma ed inesplose, e tracce rilevate su bossoli di cartucce esplose, cui si sia pervenuti soltanto sulla base delle microstrie riscontrate in un settore del margine laterale del fondello dei rispettivi bossoli, in assenza di un'arma sospetta sulla quale concentrare le

CONFRONTO
TRA
ARMO

AGITO
LA
MENTE
ASSENTI

relative prove balistiche. Nella letteratura scientifica, riguardante le comparazioni balistiche, ricorrono principi costanti, con riferimento costante a confronti fra munizioni esplose: tutte le tracce, primarie e secondarie, vanno individuate, e possono essere valutate ai fini del giudizio di provenienza da una stessa arma, ma le impronte più importanti, e fondamentali, sono quelle del percussore, dell'estrattore e dell'espulsore; tutte le tracce, utili per confronti, vanno valutate complessivamente e non separatamente, perché ciascuna fornisce all'interprete un grado di certezza relativo, mentre nell'insieme esse possono fornire un grado di certezza quasi assoluto.

ALTRI CASI
MA CON ARMA
DISPONIBILE

Non si conoscono eccezioni a tali principi, utilizzabili per il caso di specie: il caso citato dal Mathews (massima autorità mondiale in materia) di comparazione positiva, effettuata nello Stato del Wisconsin (Stati Uniti) tra cartucce inesplose e bossolo repertato, innanzitutto aveva riguardo alla impronta dell'estrattore, e poi si fondava sulla disponibilità dell'arma sospetta, che peraltro era un fucile e non una pistola; il caso, citato in dibattimento d'appello dal P.G., di comparazione positiva in relazione all'omicidio del Presidente degli Stati Uniti John Kennedy, si fondava sulla comparazione complessiva dell'impronta dell'estrattore e dell'impronta di spallamento, e sulla disponibilità dell'arma sospetta, che peraltro era un fucile e non una pistola.

Né si conoscono moderne tecnologie e metodiche di ricerca, che consentano di pervenire ad una comparazione positiva del tipo suindicato; il nuovo sistema di comparazione elettronica, che secondo l'indicazione del P.G. in dibattimento d'appello viene adottato da un Centro di Balistica Forense presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Genova, attiene pur sempre a tracce e microtracce balistiche impresse su bossoli e pallottole di cartucce esplose, ed il foglio di "presentazione" del suddetto Centro, esibito dal P.G., non contiene alcun cenno alle problematiche relative al tipo di comparazione di cui trattasi. D'altra parte, ben si comprendono le ragioni per le quali non è mai potuta avvenire una comparazione positiva, fra cartucce incastrate in un'arma ed

inesplose e bossoli di cartucce esplose, fondata sul solo raffronto tra le rispettive impronte di spallamento. Innanzitutto, le microstrie possono prodursi con buona evidenza, oppure prodursi con scarsa profondità, oppure non prodursi, nella fase di introduzione della cartuccia in canna, in funzione di tutta una serie di variabili, come è stato del resto specificato dagli stessi periti Benedetti e Spampinato: tant'è che questi hanno ottenuto, nel corso degli esperimenti con le tre pistole, bossoli con microstrie ben evidenti, altri con microstrie poco profonde, ed altri senza microstrie, e che soltanto 13 dei 51 bossoli repertati in relazione agli omicidi presentano microstrie di quel tipo. Il fenomeno è influenzato dalla velocità del carrello-otturatore, dall'angolo di presentazione della cartuccia, dall'inerzia della cartuccia nel farsi sfilare, dalla forza della molla del caricatore: più il caricatore è pieno, più la molla è contratta, più essa spinge verso l'alto; più le labbra del caricatore contengono, più la faccia dell'otturatore deve fare forza per sfilare la cartuccia, e più si producono le microstrie di spallamento. Per di più, la posizione reciproca tra l'impronta di percussione e le microstrie, sui bossoli repertati, varia da bossolo a bossolo, nel senso che le microstrie vengono a localizzarsi a volte a sinistra, a volte a destra dell'impronta del percussore, in dipendenza causale (e casuale) con la rotazione in senso orario oppure antiorario che la cartuccia subisce nel percorso dalle labbra del caricatore alla camera di scoppio della canna (pagina 30 della relazione Benedetti-Spampinato).

Ma, se ciò è, le suddette microstrie non possono considerarsi un rassicurante "documento d'identità" ai fini del giudizio di provenienza da una determinata arma, ed appare ingiustificata, oltre che viziata dalla parzialità dell'accertamento, l'affermazione degli stessi periti, secondo la quale "ogni esemplare di pistola Beretta cal. 22 L.R. della serie 70 produce, su bossoli di cartucce di una stessa marca, microstrie peculiari riferibili soltanto a quella determinata pistola...." (pag.32 della relazione).

Né varrebbe ribattere che, lì dove sono presenti con buona evidenza, le microstrie hanno tale carattere individualizzante; dal momento che le

MIKASTRE
INS 077.

microstrie sono lasciate dallo spigolo inferiore della testata dell'otturatore, ossia da un elemento comune nel funzionamento delle armi da fuoco in circolazione calibro 22, e quindi nelle armi di tale calibro possono prodursi le suddette tracce, senza che ciò permetta di risalire con elevato grado di certezza alla marca o modello di arma, e tantomeno ad una determinata arma.

In realtà, l'indagine tecnica sulla cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani risente di una doppia prevenzione di origine, e quindi di un doppio vizio di origine: i periti Benedetti e Spampinato hanno circoscritto in partenza gli accertamenti di compatibilità delle tracce a pistole, ed a pistole di marca Beretta, sulla base del semplice assioma "considerato che nel corso di precedenti indagini peritali fu accertato che, con ogni probabilità, l'arma impiegata per consumare gli otto duplici omicidi era un esemplare di pistola semiautomatica Beretta cal. 22 L.R. della serie 70...". Per contro essi, in presenza di una cartuccia della quale conoscevano solo il calibro, 22, il tipo, "Long Rifle", e la marca, Winchester-Western, avrebbero dovuto porsi con spirito neutro, chiedersi in primo luogo se potesse trattarsi di munizione incamerata in un'arma da fuoco lunga, e quindi effettuare prove con armi da fuoco lunghe e con armi da fuoco corte, in calibro 22. Va ricordato, infatti, che nei precedenti accertamenti relativi alle munizioni esplose negli omicidi i periti avevano polarizzato le indagini su un'arma da fuoco corta, semplicemente perché tutte le ipotesi investigative erano orientate in quel senso, e non già perché le munizioni repertate portassero ad escludere l'avvenuto impiego di un'arma da fuoco lunga nella relazione di perizia Salza-Benedetti, si affermava testualmente che il problema dell'identificazione del modello d'arma si presentava difficile, "in quanto è ben noto che nel cal. 22 Long. Rifle, che è il calibro sicuramente più diffuso nelle armi da fuoco, esiste una grande varietà di tipi d'arma, precisamente esistono: pistole a ripetizione semplice e automatica, revolvers a semplice e doppia azione, carabine a ripetizione manuale, a pompa e automatiche" e si passava poi ad

PREGIUDIZI


A) PERCHÉ
SOLO LE
BERETTA
E NON
LE ALTRE?

escludere l'impiego di un'arma a canna lunga (carabina), non per motivi tecnico-balistici, ma "per motivi che esulano dalla nostra indagine tecnica".

Senonché, osserva questa Corte, le ragioni di esclusione che potevano valere per i precedenti periti, chiamati a conciliare le indagini tecniche con le indagini di altra natura in rapporto a delitti commessi, non potevano valere anche per i periti chiamati ad esaminare una semplice cartuccia calibro 22 marca Winchester, reperto che di per sé si prestava alle più svariate ipotesi.

Ed allora, non v'è chi non veda che si è in presenza di una "probatio diabolica". Quand'anche, per cercare di risalire dalle microstrie ad una specifica marca e modello di arma, si fossero effettuati esperimenti molto più ampi di quelli dei suddetti periti, con una vasta gamma di carabine e pistole calibro 22 comprendente, oltre alla Beretta serie 70, tante altre marche e modelli diversi, esistenti sul mercato nell'arco temporale di esecuzione degli omicidi, l'operazione sarebbe stata di improbabile esito positivo, per la vastissima gamma di tipi, marche e modelli di armi calibro 22. Inoltre, va considerato che le microstrie sono causate dal contatto e dallo strisciamento del bordo del bossolo contro lo spigolo del lato inferiore della testata dell'otturatore, nel momento in cui la cartuccia viene sfilata dalle labbra del caricatore per essere introdotta in canna, e riproducono le tracce lasciate su questo particolare dell'arma da un colpo di lima dell'operaio, che toglie le bave di lavorazione causate dalla fresa a taglienti frontali, impiegata per realizzare la sede del fondello del bossolo sulla testata dell'otturatore; si tratta, pertanto, di tracce con uno scarso carattere identificante, ai fini dell'individuazione della marca o modello di arma, e tanto più ai fini dell'individuazione della specifica arma.

D'altronde appare significativo che, pur essendo stati effettuate da parte di organi di polizia, in sede extraprocessuale, prima del giudizio d'appello, prove di sparò e prove d'incameramento, con più di cento pistole calibro 22 di marche e modelli più svariati (il fatto è stato divulgato da organi di informazione, e riferito dal P.G. in dibattimento d'appello), nulla di positivo



sia emerso sul punto della peculiarità delle tracce nel senso sopra indicato: tant'è che il P.G. d'udienza non ha formulato un'istanza di rinnovazione, che facesse seguito a tali esperimenti, e per contro ha formulato un'istanza di rinnovazione con riferimento ad asserite prove effettuate dal Gabinetto di Polizia Scientifica di Firenze con undici pistole Beretta cal. 22, ossia con riferimento ad accertamenti che ancor meno potrebbero produrre risultati probanti, in quanto delimitati ad una marca di pistola calibro 22.

8) ESIGUITA SPAZIO MICROSTRIE
V'è poi da considerare, in ordine alla generale questione della comparabilità fra le impronte di spallamento sul fondello di cartuccia inesplosa e le impronte di spallamento sul fondello di bossoli esplosi, ed in ordine alla specifica questione della comparabilità tra le suddette impronte sul fondello della cartuccia sequestrata e quelle sul fondello di 13 dei bossoli repertati, che, come osservato esattamente dal primo giudice a pagina 379 della sentenza, "non esiste e non può esistere omogeneità tra i campioni da raffrontare", perché le microstrie "occupano uno spazio certamente assai ristretto su una superficie alquanto esigua, quale è quella del collarino del bossolo" e sui bossoli riferentisi agli omicidi "parte delle microstrie è stata obliterata dall'impronta del percussore, cosa che non si è invece verificata per il reperto Pacciani". Il punto è che il primo giudice non ha tratto da tale esatta analisi la conclusione logica che avrebbe dovuto trarre, ossia quella dell'impossibilità di una comparazione positiva per l'eterogeneità dei termini di raffronto, ed anzi ne ha tratto la conclusione opposta: ossia, che vadano valutate in senso positivo le "buone identità" riscontrate soprattutto tra le microstrie più profonde, e che le mancate coincidenze vadano spiegate con l'obliterazione prodotta dall'impronta del percussore, nonché con i fenomeni dovuti alle differenze dimensionali dei bossoli, alle differenze di pressione ed alle differenze di velocità.

INAFFIDABILITÀ DEL GIUDIZIO DI IDENTITÀ
Tale ragionamento non può essere condiviso, sotto un profilo prettamente logico, perché finisce paradossalmente per volgere a favore di una comparazione positiva quelli che sono invece gli intrinseci elementi di

debolezza della comparazione medesima. Proprio le variabili indicate dal primo giudice rendono inaffidabili le impronte di spallamento, come termini di confronto per una comparazione positiva. Proprio la mancanza di superfici omogenee interessate dalle microstrie, dato che su nessuno dei 13 bossoli esaminati è stato rilevato un settore di microstrie avente la stessa ampiezza del correlativo settore presente sul bossolo della cartuccia inesplosa, rende non significativo il confronto, e contribuisce in buona parte a spiegare il perché della mancanza di letteratura scientifica che documenti anche un solo caso di comparazione positiva, affidata alle sole impronte di spallamento. Proprio la presenza, su alcuni dei bossoli esaminati, di alcune lievi discontinuità nelle microstrie rispetto alle microstrie presenti sulla cartuccia sequestrata, nell'ambito dei rispettivi settori di raffronto, discontinuità probabilmente causate dallo stiramento del metallo e dall'incurvamento della superficie conseguenti all'urto del percussore sul fondello, indebolisce ancora di più l'attendibilità del confronto.

In definitiva, gli accertamenti peritali compiuti, sia per stabilire la peculiarità delle microstrie con riferimento ad un determinato modello e marca di pistola e con riferimento ad una determinata pistola, sia per stabilire l'identità di provenienza delle microstrie presenti rispettivamente sul fondello di alcuni dei bossoli repertati e sul fondello della suindicata cartuccia, non avrebbero potuto comunque produrre (anche se estesi ad altri tipi, marche e modelli di armi calibro 22) risultati probanti, in punto di certezza o di elevata probabilità dell'identità di provenienza: in mancanza di un sicuro carattere individualizzante di quel tipo di tracce, di altre tracce utili ai fini balistici, e di un'arma sospetta con la quale effettuare prove di incameramento.

Devesi, poi, trattare di una questione a lungo dibattuta dalla difesa dell'imputato nel dibattimento di primo grado, e riproposta in sede d'appello.

Rileva la difesa che i periti Benedetti e Spampinato hanno proceduto a comparazioni solo tra le impronte di spallamento, rispettivamente presenti sulla cartuccia sequestrata nell'orto dell'imputato e sui bossoli repertati, e non

MORIN

anche fra tutte le rispettive impronte ripetitive presenti, e sono incorsi in una vera e propria aberrazione logica, allorché hanno negato che l'impronta a forma lenticolare presente sopra il collarino di detta cartuccia sia attribuibile all'estrattore dell'arma in cui questa è stata incamerata, per essere essa molto più larga dell'impronta dell'estrattore rilevata sui bossoli repertati. In tal modo, essi hanno dato per accertato il presupposto che la cartuccia sia stata introdotta proprio nella pistola omicida, mentre è proprio tale circostanza che deve formare oggetto della prova. E, se l'impronta in questione ha forma e localizzazione corrispondenti a quelle tipiche dell'impronta dell'estrattore, i periti dovevano o attribuirle a tale organo o indicarne la diversa origine; nel primo caso, ne dovevano concludere che, data la larghezza ben maggiore dell'impronta, la cartuccia non era stata incamerata nell'arma omicida. Le rilevate carenze imporrebbero, secondo la difesa, un nuovo accertamento peritale in grado d'appello, volto ad individuare l'esatta natura di quell'impronta.

Va subito sgomberato il terreno dall'argomento difensivo, secondo cui la provenienza dall'estrattore di quella certa impronta sarebbe stata ravvisata anche dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Firenze, posto che nella relazione peritale del perito chimico dott. Mei, a pag. 3, si legge: "In fig. 1 è riportata la rappresentazione schematica del reperto 55357 e la localizzazione per settore dei danneggiamenti rilevati sulla superficie, durante l'esame balistico della Polizia Scientifica Gabinetto Regionale per la Toscana del 2 maggio 1992", e nell'allegata figura 1, terzo settore, l'impronta suddetta è attribuita all'estrattore. Osserva al riguardo questa Corte che nella citata relazione del 2 maggio 1992 non è fatto alcun cenno ad impronte diverse da quella di spallamento, e che gli allegati alla relazione sono costituiti da foto e non da disegni; pertanto, la figura 1 allegata alla relazione Mei non proviene dal Gabinetto di Polizia Scientifica, né si comprende da dove provenga. La suddivisione schematica della cartuccia in quattro settori, che vanno progressivamente da 1 a 4 mediante rotazione di volta in volta di 90 gradi in

A P O R I A

senso orario, sembra in effetti collimare con quella descritta dai periti Benedetti e Spampinato alle pagine 14 e 15 della loro relazione, relativamente alla superficie laterale del bossolo; ma non ha senso logico l'ipotesi che i periti, contestualmente, abbiano nel terzo settore del disegno attribuito l'impronta all'estrattore e nel corrispondente terzo settore, descritto a pagina 15 della relazione, abbiano escluso l'attribuibilità all'estrattore.

Ciò precisato, va anche detto che le censure mosse dalla difesa al modo di procedere dei periti balistici ed alla logicità della loro impostazione sul punto sono sostanzialmente fondate. Non v'è chi non veda il grave vizio logico in cui sono incorsi i periti quando, a pagina 15 della relazione, hanno seccamente concluso che l'impronta presente alla base del corpo cilindrico del bossolo in prossimità della faccia interna del collarino, visibile nelle foto da 37 a 40, non può essere attribuita all'estrattore dell'arma perché, in base alla microfoto di comparazione 40 bis, è molto più larga dell'impronta prodotta da tale organo sul bossolo "1" del duplice omicidio Lo Bianco-Locci. Così concludendo, essi hanno mostrato di ritenere provato, ed anzi scontato, il presupposto dell'avvenuta introduzione della cartuccia nell'arma degli omicidi, mentre proprio tale presupposto costituisce la fondamentale circostanza da provare. Ed il grave vizio di partenza è comprovato dal fatto che i periti non hanno effettuato alcuna comparazione, tra il segno presente sul corpo della cartuccia inesplosa e le impronte da estrattore presenti sul corpo dei proiettili impiegati nei loro esperimenti, così mostrando di ritenersi appagati dalla parziale comparazione già fatta.

Soltanto in dibattimento il perito Benedetti ha fornito la precisazione, che in effetti è un radicale mutamento della prima impostazione, secondo la quale si trattava di una deformazione talmente accentuata da non essere assolutamente riferibile all'azione di un estrattore. Ma, in tal caso, essi avrebbero dovuto indicare in perizia a quale diverso meccanismo causale, riconducibile o meno agli organi meccanici di una pistola, andasse attribuita la genesi dell'impronta.

MORIN
VIZIO
LOGICO
PAG 15
REL. VFT

**SIMULAZIONE
D'INCEPPAMENTO** Vero è che i periti hanno affermato a pagina 20 della relazione, e ribadito a pagina 21, che la deformazione in questione e le altre due rilevate sul corpo cilindrico della cartuccia in sequestro sono state da loro riprodotte sperimentalmente, simulando l'inceppamento dell'arma. Ma è il caso di rilevare: 1) che l'inceppamento è stato provocato con un'operazione artificiosa e forzata, visto che esso non si era mai verificato durante le normali operazioni di introduzione in canna; 2) che soltanto la cartuccia in questione (e non anche i bossoli repertati) avrebbe subito, secondo le precisazioni dei periti in dibattimento di primo grado, una prima manovra di introduzione in canna, con il conseguente prodursi dell'impronta di spallamento, ed una seconda manovra di tentata reintroduzione in canna, con il conseguente inceppamento ed il prodursi delle surriferite deformazioni; 3) che nessun inceppamento risulta essersi mai verificato nei vari episodi omicidiari; 4) che le foto indicate dai periti, 24,35,36,37,38,41 per la cartuccia inesplosa, e 56,57,58 per le cartucce sperimentali, confortano solo parzialmente l'assunto dei periti, circa la riproduzione delle impronte in via sperimentale; sia la deformazione sul terzo settore situata a circa 2,25 mm. dal margine superiore del bossolo, sia la deformazione alla base del corpo cilindrico, sembrano corrispondere sotto il profilo della posizione, ma non sotto il profilo delle dimensioni e della morfologia.

**NON IMPRONTA
DI ESTRAZIONE?** Il primo giudice ha rilevato la carenza degli accertamenti peritali, relativamente all'impronta sopra il collarino del bossolo, ed ha ritenuto di risolverla con il seguente ragionamento: è stato accertato, con la perizia Salza-Benedetti, che i segni impressi sui bossoli degli omicidi dal percussore, dall'estrattore e dall'espulsore dell'arma depongono tutti per la provenienza da una medesima pistola Beretta cal. 22 serie 70, ed in particolare che l'impronta dell'estrattore è localizzata alla base del corpo cilindrico del bossolo nel senso longitudinale; se la difesa afferma che l'asserita impronta è localizzata lì dove si localizza l'impronta dell'estrattore sui bossoli esplosi, da una Beretta serie 70; se l'asserita impronta ha dimensioni del tutto diverse da quelle standard

lasciate da una pistola Beretta cal.22 L.R. serie 70; se si considerano le risultanze, relative all'identità delle microstrie sui rispettivi bossoli messi a confronto; a questo punto sono inevitabili due conclusioni, che la cartuccia trovata nell'orto del Pacciani non può essere stata introdotta in un'arma diversa dalla pistola Beretta 70 sopra indicata, e che l'impronta di cui tratta la difesa non è di estrazione ma è di tipo diverso. Il primo giudice conclude il ragionamento, enunciando il seguente letterale sillogismo: "se l'impronta asseritamente di estrazione, che è collocata sopra il collarino del reparto Pacciani, è completamente diversa per dimensioni (due volte più larga secondo la difesa dell'imputato) e per forma da quelle che tale organo lascia ordinariamente sui bossoli esplosi con la pistola Beretta serie 70, e se tale proiettile è stato invece introdotto in una pistola di quel tipo, la conclusione non può che essere una ed una sola: l'impronta in questione non è evidentemente un'impronta di estrazione, ma un'impronta di tipo diverso" (pagg. 391, 392, 393 della sentenza).

Orbene, ritiene questa Corte che il ragionamento surriferito sia inficiato da petizione di principio e da un iter argomentativo ellittico. Esso dà per presupposto certo ciò che invece è l'oggetto della prova, ossia che la cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani sia stata introdotta in una pistola Beretta serie 70, dello stesso tipo di quella con la quale sono stati esplosi i colpi nei duplici omicidi, e da tale presupposto ritenuto certo muove per argomentare che l'impronta in questione non può provenire dall'estrattore di quell'arma perché è nettamente più larga. Al contrario, il giudice "a quo" (come prima i periti) avrebbe dovuto porsi con spirito "laico" dinanzi a quell'impronta; chiedersi se fosse riconducibile o meno all'estrattore o ad altri organi meccanici dell'arma in cui era stata introdotta, che poteva essere una pistola Beretta serie 70, ma anche una carabina o una pistola calibro 22 di altra marca e modello; non farsi influenzare dai precedenti accertamenti dei periti Salza e Benedetti, i quali attenevano soltanto a localizzazione, forma e dimensione dei segni del percussore, dell'estrattore e dell'espulsore sui bossoli esplosi negli omicidi;

APOEN

non farsi influenzare, infine, dalle valutazioni sulle microstrie, le quali, espresse prima delle valutazioni sull'impronta in questione, avrebbero potuto pregiudicarle, come è avvenuto.

Né il primo giudice pone rimedio a tali gravi vizi argomentativi, osservando che la situazione delle tracce esistenti su una cartuccia incamerata e non sparata è profondamente diversa dalla situazione delle tracce esistenti su cartucce sparate, poiché lo scarrellamento manuale nel primo caso non può aver avuto le stesse caratteristiche di violenza e di repentinità dello scarrellamento prodottosi, nel secondo caso, per effetto dei gas sprigionatisi dalla deflagrazione della polvere da sparo: sì che nel primo caso l'estrattore può anche non aver lasciato alcuna traccia. E' agevole, infatti, ribattere che nel primo caso l'estrattore può anche lasciare tracce, e poteva averle lasciate sulla cartuccia rinvenuta nell'orto dell'imputato, e che quindi tale possibilità andava verificata, anziché essere scartata "a priori".


In definitiva, rimane non chiarito il punto relativo alla natura dell'impronta di forma lenticolare, localizzata qualche decimo di millimetro sopra il collarino del bossolo della cartuccia sequestrata nell'orto dell'imputato. E la rilevata carenza imporrebbe un nuovo accertamento peritale nel presente grado, se la risoluzione del punto fosse necessaria ai fini del decidere: cioè se gli altri elementi acquisiti, nell'ambito degli accertamenti balistici, fossero tali da ricondurre la suddetta cartuccia, con certezza o con elevata probabilità, alla pistola del c.d. "mostro". Ma, come si è già anticipato, ciò non è.

Infatti, le conclusioni dei periti Benedetti e Spampinato relativamente alle comparazioni sono sostanzialmente negative. Se si ritiene che "gli elementi raccolti nel corso di questa indagine non siano sufficienti per formulare un giudizio di certezza, in ordine alla provenienza degli elementi di colpo sopraccitati dalla medesima" e che "per contro, la buona coincidenza di singoli fasci di microstrie presenti sui reperti comparati non consente di escludere questa possibilità", si relega l'ipotetico indizio sul gradino minimo della scala di gravità, rispetto alla probabilità, all'elevata probabilità, alla quasi certezza.

CRITICA A
SENT I GR.

Afferma, però, la Corte di primo grado che le conclusioni surriferite appaiono "del tutto riduttive e non logicamente allineate con i dati obbiettivi rilevati e con le valutazioni riportate nella motivazione della relazione e nel commento alle singole foto", mentre la situazione probatoria è tale "da far apparire veramente al di là di ogni logica ipotizzare che il proiettile in questione sia stato incamerato da una pistola diversa da quella usata per commettere la serie di duplici omicidi" (pag. 389 della sentenza). Devesi, allora, verificare se, in relazione ai dati obbiettivi, alle valutazioni espresse, ed alle risultanze delle foto allegate alla perizia, le conclusioni dei periti siano veramente riduttive, o se per contro concedano alla tesi dell'accusa solo ciò che potevano concedere. Innanzitutto, la definizione di "buona identità", cui equivale quella di "buona coincidenza", usata dai periti per qualificare i risultati delle comparazioni, non ha senso comune sotto il profilo lessicale e non ha senso alcuno sotto il profilo scientifico. Si legge nel Dizionario Enciclopedico Italiano che "identità" significa "perfetta uguaglianza". Ed un confronto di identità, che abbia rigore scientifico, non può che comportare una risposta positiva o una risposta negativa, mentre l'aggettivo "buona" può ritenersi pertinente solo in relazione ad ipotesi di analogia o di somiglianza, che scientificamente non significano nulla.

V'è poi da chiedersi come possa ravvisarsi "buona identità" fra tracce, se le superfici di raffronto sono eterogenee perché il settore delle microstrie sul bossolo della cartuccia sequestrata è molto più ampio del corrispondente settore sui bossoli repertati, e se, nell'ambito delle superfici di raffronto, diverse microstrie su una parte dei bossoli repertati presentano discontinuità. Che la diversa ampiezza dei settori delle microstrie sia dovuta all'urto del percussore sul fondello dei bossoli esplosi, con conseguente obliterazione di buona parte della superficie interessata, è un fatto, del quale non può che prendersi atto: come è un fatto la diversa ampiezza delle superfici, della quale però non basta prendere atto ma occorre considerare le conseguenze in punto di attendibilità delle comparazioni. Che le discontinuità suindicate siano



dovute alle deformazioni prodotte dall'urto del percussore è probabile, ma il fatto certo è costituito dalle discontinuità, che rappresentano un ulteriore elemento di debolezza delle comparazioni.

I risultati delle comparazioni sono stati analiticamente descritti dai periti balistici, nelle pagine da 33 a 39 della relazione, con il supporto di foto riprese al microscopio comparatore, e sono stati tutti riportati nella parte espositiva della presente sentenza. In sintesi, i periti descrivono come costante in tutti i reperti il fenomeno dell'obliterazione di buona parte delle microstrie, prodotto dalla punta del percussore dell'arma; indicano anche, relativamente al reperto "5" Gentilcore-Pettini" ed al reperto "6" Meyer-Rusch, fenomeni di corrosione che hanno asportato le microstrie meno profonde; indicano delle discontinuità nelle microstrie, relativamente al reperto "5" Gentilcore-Pettini ed al reperto "2 C" Mauriot-Kraveichvili, probabilmente dovute alla deformazione del metallo provocata dall'urto della punta del percussore, ed un profilo altimetrico irregolare della superficie sulla quale sono impresse le microstrie nel reperto "5 F" Mauriot-Kraveichvili; per il resto, ravvisano "buona identità" o "buona coincidenza", relativamente alle microstrie più profonde, e, nei reperti "M 9" Migliorini-Mainardi. e "4" Meyer-Rusch, un solco sulla faccia piana del fondello del bossolo ed all'interno una microstria, corrispondenti per alcuni tratti ai segni impressi sul fondello della cartuccia sequestrata presso il Pacciani: solco e microstria prodotti dallo strisciamento del fondello contro una delle labbra del caricatore, durante la manovra manuale di inserimento della cartuccia.

Orbene, v'è innanzitutto da rilevare che i periti parlano costantemente, nel loro elaborato, di microstrie o fasci di microstrie, ma non quantificano mai le microstrie o i fasci di microstrie o il numero di microstrie presenti all'interno di ciascun fascio, e soprattutto non indicano mai il limite oltre il quale deve ritenersi l'identità e sotto il quale non può ritenersi l'identità: ciò evidentemente non per loro ignoranza, ma perché mancano loro i parametri di

LE FOTO
DI COMPARAZIONE
CASCIANI
REP. DUBBI

riferimento, allo stadio attuale delle acquisizioni scientifiche in materia balistica.

Se poi si passa al diretto riscontro visivo delle microfoto di comparazione allegate alla relazione, si riscontrano i fenomeni descritti dai periti, ma non si evidenzia la presenza di fasci di microstrie, tra loro adiacenti, coincidenti per andamento e posizione reciproca. Ciò che emerge visivamente, dalle microfoto nn. 162 e seguenti, è la coincidenza di singole microstrie, intervallate da palesi discontinuità e difformità; anche il reperto "5" Baldi-Cambi, nel quale secondo i periti "la quasi totalità delle microstrie presenti sulla superficie comparata hanno andamento e posizione reciproca coincidenti", presenta al controllo visivo singole strie coincidenti, intervallate da discontinuità e difformità.

Non esistono in materia, come si è già rilevato, leggi scientifiche o massime di esperienza consolidate; tale carenza equivale a mancanza della regola-ponte, sulla quale dovrebbe fondarsi il giudizio di inferenza dal fatto noto a quello ignoto, e fa comprendere quanto aleatorio sia stato sempre considerato il confronto fra le microstrie di spallamento, soprattutto quando lo si voglia utilizzare come unico elemento di valutazione per pervenire ad un giudizio di identità balistica. Ma ritiene, comunque, questa Corte che la coincidenza di singole microstrie non rivesta alcun valore, in termini di identità balistica, perché un giudizio di identità può essere assicurato solo da "fasci", "gruppi", "famiglie" di microstrie, presenti sulla superficie di confronto in un certo numero, e composti ciascuno da alcune microstrie profonde; si tratta di criteri di valutazione mutuati da quelli afferenti alle impronte di rigatura, lasciate dalla canna dell'arma sul proiettile nella fase di sparo, dovendosi considerare le une e le altre impronte del tipo "strisciante"; d'altra parte, se ci si muove in una scienza non esatta per definizione, come quella balistica, in assenza di massime di esperienza consolidate, un giudizio di identità non può che essere affidato, congiuntamente, alla qualità e quantità delle tracce ed alla corretta lettura che ne dà l'interprete. Ed in questo caso sia i periti d'ufficio, sia questo giudice d'appello, ne danno una lettura negativa.

ASSISI
DVI LEAGI
DI COPERTURA

4

ASSENZA
DI UN METODO

L'enunciazione del principio, secondo il quale l'accertamento sulle tracce può essere solo qualitativo e va rimesso al colpo d'occhio del perito (enunciazione, peraltro, fatta dal P.G. d'udienza in termini problematici), costituisce mera prospettazione di un modo di procedere, che può avere qualche valenza ai fini investigativi, ma non ne ha affatto sotto il profilo scientifico e sotto il profilo giuridico-processuale. Una conquista scientifica nasce dallo stratificarsi e consolidarsi di ricerche e di risultati, non dall'improvvisazione e dall'estemporaneo giudizio di questo o quel perito; se e quando sarà stato individuato e sperimentato un criterio di accertamento, fondato sulla qualità delle singole microstrie da spallamento, sarà consentito appagarsi del mero dato qualitativo per esprimere un giudizio di identità balistica, nel senso dell'elevatissima probabilità; se e quando sarà stato adottato uno sperimentato metodo di ricerca scientifica, il perito potrà e dovrà dar ragione al giudice delle sue conclusioni in punto di identità balistica, ed il giudice potrà e dovrà controllare la fondatezza di tali conclusioni. Se non v'è possibilità di controllo da parte del giudice, la valutazione finisce per essere affidata interamente all'interprete tecnico, e viene a mancare l'essenza stessa della giurisdizione; le stesse garanzie difensive per l'imputato vengono ad essere vanificate.

ASSENZA DI
PARAMETRI
DI VALUTAZIONE
DELLE MICROSTRIE

Ed è significativo che il P.G., nel sollecitare i poteri d'ufficio della Corte ex art. 603 comma 3° con richiesta di nuovi accertamenti balistici sul punto, abbia giustificato la richiesta con la necessità di individuare precisi parametri di valutazione delle microstrie da spallamento, ai fini del giudizio d'identità balistica: con ciò riconoscendo che tali precisi parametri mancano, nell'attuale stadio di conoscenze della scienza balistica.

DI NUOVI DUE
BOSSOLI INPART.
(M9 e 4)

Ha ritenuto il primo giudice che il giudizio di identità sia confortato anche dalla corrispondenza, sulla faccia piana dei rispettivi, fondelli messi in comparazione, della larghezza del solco e della posizione della microstria all'interno, limitatamente ai bossoli "M 9" Migliorini-Mainardi e "4" Meyer-Rusch; il semplice solco non sarebbe di per sé un elemento individualizzante, in quanto dipendente da tutta una serie di variabili nella manovra di

inserimento del proiettile nel caricatore, ma diviene individualizzante se considerato in una con la microstria all'interno. Sennonché, dopo tale affermazione, lo stesso primo giudice passa a considerare il valore non assoluto di tale elemento individualizzante, nel senso che la microstria dipende dalla particolare conformazione del labbro anteriore del caricatore contro il quale il fondello ha strisciato, e, " se si considerasse la microstria frutto di una caratteristica singolare e del tutto particolare delle labbra di un caricatore, eventualmente anche un segno di imperfezione o di usura, non v'è dubbio che essa sarebbe indicativa di quel caricatore e di quello solo e dunque, di riflesso, della relativa pistola. Se, invece, si facesse risalire tale microstria ad una caratteristica della lama della trancia che ha tagliato la lamiera in quel punto, ne viene di conseguenza che di caricatori aventi quella particolare caratteristica ne esisterebbe non solo quello della pistola Beretta serie 70 dell'assassino, ma anche evidentemente molti altri. La circostanza peraltro non è stata chiarita in modo decisivo al dibattimento, restando sul punto i periti in una posizione relativamente possibilista....Osserva al riguardo la Corte che, anche a voler dare per ammessa la seconda ipotesi, il numero dei caricatori che potrebbero presentare quella particolare caratteristica non può essere certo elevatissimo, posto che, come afferma lo stesso perito Benedetti, la lama della trancia, in quanto destinata a tagliare lamiera di acciaio, è soggetta ad evidente usura..." (pagg. 386,387 della sentenza).

Ancora una volta, osserva questa Corte, il giudice "a quo" ha compiuto un'esatta analisi delle acquisizioni processuali e delle possibilità alternative che esse aprono, e poi ne ha tratto conclusioni negative per la posizione dell'imputato ed inaccettabili sul piano logico. Invero, se un dato ipoteticamente indiziante è intrinsecamente equivoco, perché si presta a due letture alternative, non è di per sé utilizzabile, a meno che non si dia una ragionevole spiegazione del perché si privilegi una delle due interpretazioni. Ma tale ragionevole spiegazione non è stata fornita dai periti, i quali anzi si sono astenuti dallo scegliere; né è stata fornita dal giudice, il quale anzi è

incorso in contraddizione, con l'ammettere che, se si facesse risalire la microstria ad una caratteristica della lamiera della trancia che ha tagliato la lamiera in quel punto, esisterebbero molti altri caricatori con quella caratteristica oltre a quello della pistola del c.d. "mostro". Ed allora, ben si comprende perché il Mathews (massima autorità mondiale in materia) liquidi tracce di tale tipo, definendole come mero elemento di confusione nelle ricerche balistiche (definizione riportata oralmente anche dal P.G., in dibattimento d'appello).

Neppure è vero, poi, che vi sia corrispondenza tra i rispettivi solchi e microstrie, perché il primo giudice ha ommesso di specificare che i periti hanno riscontrato la corrispondenza soltanto "per alcuni tratti"; le microfoto nn. 173 e 175 mostrano in effetti delle corrispondenze, quanto alla larghezza del solco ed alla posizione della microstria al suo interno, soltanto nel tratto iniziale delle due superfici poste in comparazione, mentre nei restanti tratti si evidenziano consistenti diversità.

LETTERA H

Per quanto riguarda, infine, le comparazioni tra le rispettive lettere "H" impresse sul fondello della cartuccia sequestrata presso il Pacciani e sul fondello di tutti i bossoli reperiti, v'è in primo luogo da rilevare che i periti Benedetti e Spampinato, evidenziate in tre punti le caratteristiche morfologiche generali coincidenti, ed in tre punti le differenze, hanno immotivatamente valorizzato soltanto le prime, ed ignorato le seconde, così giungendo a stabilire che si tratta di lettere "H" marcate con punzoni ottenuti dalla medesima matrice; egualmente ha fatto il primo giudice. Eppure, già il Gabinetto di Polizia Scientifica in sede di primo esame aveva rimarcato che la lettera "H", stampigliata sul fondello della cartuccia sequestrata, presentava alla base interna dell'asse sinistro una piccola amputazione, causata molto verosimilmente dall'usura dello stampo, e che tale particolarità non trovava esatta corrispondenza nell'analoga anomalia presente nella stessa sede del fondello dei bossoli esaminati nella perizia Iadevito: tant'è che ipotizzava uno

stato d'usura del punzone, progredito dallo stampo della prima "H" allo stampo delle seconde "H".

I periti sono parsi ignorare tale rilievo, e nel contempo non hanno tratto alcuna conseguenza dalle differenze che essi stessi avevano rilevato: la prima delle quali veniva così descritta "all'interno della lettera H della cartuccia sequestrata al Pacciani si notano numerose microstrie, fenomeno rilevato soltanto su alcuni dei bossoli repertati, sui quali però le stesse sono presenti in quantità inferiore", e quindi sembrava essere comune a tutti i bossoli repertati. Così come hanno ignorato il possibile significato differenziante della depressione circolare concentrica rispetto alla circonferenza del bossolo, presente sul fondello della cartuccia (pag. 14 della perizia, lett. a), pur avendo rilevato l'impronta, e pur avendo ipotizzato che essa stesse ad indicare una peculiarità di fabbricazione della cartuccia.

V'è poi da considerare che, quand'anche si ritenesse la provenienza delle rispettive lettere "H" da punzoni ricavati dalla stessa matrice, tale dato non avrebbe alcun valore identificativo, poiché la fase di allestimento del bossolo, nella quale viene impressa la suindicata lettera, è del tutto sganciata dalla fase di allestimento della cartuccia, e bossoli allestiti nello stesso periodo possono essere utilizzati per realizzare lotti diversi dello stesso tipo di cartuccia ed anche lotti di cartucce di tipi diversi. Ciò si ricava dalle ricerche condotte dagli stessi periti balistici, e dall'avvenuto impiego nei duplici omicidi di cartucce, allestite (forse) con bossoli costruiti nello stesso periodo ma anche con pallottole di tipo diverso, ramate nei casi del 1968 e del 1974, in piombo nudo nei due casi del 1981, in piombo nudo ma una ramata nel caso del 1983, in piombo nudo nei casi del 1984 e del 1985.

In definitiva, muovendo dal fatto certo del rinvenimento della cartuccia nell'orto dell'abitazione del Pacciani, vengono a mancare i passaggi successivi che dovrebbero chiudere il ragionamento indiziario: ossia la genuinità del rinvenimento, il passaggio intermedio del pregresso possesso della cartuccia da parte dell'imputato, ed il passaggio conclusivo dell'avvenuta introduzione

CONCLUSIONI

della cartuccia nella pistola impiegata per gli omicidi. D'altra parte, come già detto, il mero fatto del rinvenimento di una cartuccia calibro 22 Winchester serie H costituisce, di per sé, un indizio talmente labile da rasentare l'inconsistenza, considerata la larghissima diffusione di quel tipo di cartuccia per l'impiego in pistole e carabine. E se poi si considera la concreta possibilità che la suddetta cartuccia provenga da un lotto di fabbricazione, diverso da quello o quelli cui appartengono le cartucce esplose negli omicidi, viene a configurarsi con ogni evidenza l'inconsistenza dell'indizio.

NON NECESSITA
DI RINNOVARE
LA P. BALISTICA
COVERE DELLA
PROVA

La suesposta situazione probatoria, completamente negativa per l'accusa, dispensa dal disporre la rinnovazione della perizia balistica sul punto concernente la natura dell'impronta, localizzata qualche decimo di millimetro sopra il collarino del bossolo di detta cartuccia. Tale rinnovazione non risponderebbe ad un corretto principio di economia processuale, perché un accertamento positivo circa l'attribuibilità dell'impronta all'estrattore di un'altra arma gioverebbe all'imputato solo nel senso di precludere quella "possibilità", non esclusa dai periti balistici, la quale è già al confine tra il gradino minimo della scala indiziaria ed il nulla: mentre un accertamento negativo lascerebbe la situazione qual'è, vale a dire completamente negativa per l'accusa.

ASTA G.M

Non v'è molto da dire sulla cosiddetta asta guidamolla di recupero per un'arma da sparo, pervenuta ai CC. di San Casciano Val di Pesa il 25,5,1992 con missiva anonima, avvolta in due pezzi di stoffa di colore bianco con disegni floreali di colore verde chiaro, che sono risultati combaciare con il lembo di un pezzo di lenzuolo rinvenuto nel garage della casa di Piazza del Popolo, appartenente all'imputato. Trattasi di un elemento che, lungi dall'aver quel "significato indiziante preciso" ritenuto dal primo giudice a pagina 433 della sentenza, è privo di significato in termini probatori, ed ha la stessa dignità dell'anonimo che l'accompagnava, giustamente espulso dal processo in forza di ordinanza dibattimentale della prima Corte in data 19-4-1994.

Invero, non si è in presenza neppure di una parte di pistola riconducibile unicamente alla Beretta semiautomatica calibro 22 serie 70, dal momento che il pezzo è montato anche su due modelli di Beretta semiautomatica calibro 7,65. Ed è arbitrario ricondurlo al Pacciani, solo perché era avvolto in due pezzi di stoffa provenienti da un lenzuolo conservato nel suo garage; ben si comprende (anche in considerazione della vicinanza temporale dell'invio con la pubblicazione dei particolari della pistola Beretta cal. 22 su "La Nazione"), che la persona che l'ha inviato volesse creare un indizio a carico dell'imputato, e si proponesse di dargli consistenza avvolgendolo in quei particolari lembi di stoffa; ma possono farsi le ipotesi più svariate sul come terze persone possano essersi impossessate di essi, introducendosi nell'abitazione o nel garage di Piazza del Popolo del Pacciani, mentre è impensabile che il Pacciani, se veramente fosse stato in possesso della pistola degli omicidi ed avesse voluto occultarne quella parte, l'avvolgesse in lembi di tessuto variopinto che potevano indirizzare le indagini verso di lui in caso di ritrovamento.

Se poi si passa a considerare che l'asta guidamolla in questione è costituita da un pezzo di metallo, di forma cilindrica, della lunghezza di cm. 6,5, del diametro di cm.0,5, con un'estremità formata da una testa circolare di cm.0,8 di diametro, e che "l'esplosivo" della pistola Beretta calibro 22 Long Rifle serie 70, quale pubblicato su "La Nazione" del 5 maggio 1992, si compone di 53 parti, tra le quali l'asta guidamolla rappresenta una delle più piccole, appare tutta l'inverosimiglianza, ai limiti del ridicolo, dell'ipotesi che vede l'imputato frammentare la pistola in un gran numero di pezzi, avvolgere ciascun pezzo in un lembo di stoffa facilmente riconducibile a lui, andare a nascondere il tutto, e creare così un assurdo "puzzle", per risolvere il quale egli dovrebbe poi disporre di un altrettanto assurdo promemoria: laddove la comune logica insegna che l'omicida con arma da sparo o occulta l'arma intera, o l'occulta dopo averla divisa in alcune parti, avvolgendola comunque in stracci "anonimi", si da renderne difficile il riconoscimento e la

ric conducibilità a lui in caso di ritrovamento, e da consentirne a lui stesso il recupero.

Né si comprende, e l'impugnata sentenza non lo spiega, come il Pacciani potesse recarsi a compiere la suindicata insensata operazione di "disseminazione" degli elementi della pistola, dalla casa di Mercatale al bosco di Crespello o in altri luoghi, nell'arco di tempo compreso tra la data della scarcerazione, 6-12-1991, ed il maggio 1992 (il leazuolo da cui i pezzi di stoffa provenivano era stato regalato ad una figlia del Pacciani, durante la detenzione di quest'ultimo), senza essere notato e seguito nei suoi movimenti dagli agenti di Polizia che lo controllavano costantemente.

SULL' APPREZZAMENTO UNITARIO DEGLI INDIZI

La disamina degli elementi indiziari, ritenuti dal primo giudice validi al fine di dimostrare la responsabilità dell'imputato in ordine ai sette duplici omicidi dal 1974 al 1985, ed in ordine ai reati connessi, si conclude dunque con un giudizio di inconsistenza degli elementi medesimi: o perché manca il fatto certo, in senso storico-naturalistico, dal quale dovrebbe partire il ragionamento indiziario; o perché manca la regola-ponte sulla quale si dovrebbe basare il giudizio di inferenza; o perché il giudizio di inferenza non permette di pervenire dal fatto certo al fatto ignoto. E poiché quasi tutte le parti civili (escluse quelle rappresentate dall'avv. Santoni Franchetti, il quale ha seguito una particolare impostazione), hanno insistito, in sede di discussione in appello, sulla necessità di una valutazione complessiva e non atomizzata degli elementi indiziari, è necessario richiamare i principi giurisprudenziali in tema di indizi enunciati all'inizio della parte motiva della presente sentenza, e ribadire alle suddette parti civili, che "l'apprezzamento unitario degli indizi, per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica, la quale presuppone la previa valutazione di ciascun indizio singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale, la positività parziale o almeno potenziale di efficienza probatoria. Acquisita la valutazione indicativa, sia pure di portata possibilistica, di ciascun indizio, deve poi

passarsi al momento metodologico dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quell'univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto" (Sez. Un. 4-6-1992; Sez.1°, 8-10-1992; Sez.4°, 24-3-1993).

Quanto sopra significa, con riferimento al caso di specie, che se vengono assunte come indizi circostanze di fatto neppure certe in senso storico-naturalistico, come quella relativa al riferito transito del Pacciani la sera dell'8 settembre 1985 all'incrocio tra la Via di Faltignano e la Via degli Scopeti, o quella relativa all'asserito riconoscimento del Pacciani da parte del Buiani sulla Via degli Scopeti, o quella relativa all'asserita appartenenza al Meyer del blocco da disegno e del portasapone rinvenuti in casa del Pacciani, o quella relativa all'asserita appartenenza al Pacciani della cartuccia rinvenuta nel suo orto; se manca la regola-ponte, sulla quale dovrebbe basarsi il giudizio di inferenza, come nel caso del giudizio di identità balistica fondato sulle microstrie dell'impronta di spallamento; se vengono assunti come indizi elementi che non hanno una valenza indicativa, neppure potenziale, rispetto al fatto da provare, come l'incisione con microstria sul fondello di alcuni bossoli, o le corrispondenze tra le lettere "H" impresse sui fondelli dei bossoli in comparazione, o lo stesso riferito transito del Pacciani nel suddetto incrocio (quand'anche fosse provato), o l'invio anonimo dell'asta guidamolla, o gli asseriti riconoscimenti del Pacciani da parte di Bevilacqua, Iacovacci, Longo (quand'anche fossero attendibili); se è puramente arbitraria la pretesa del primo giudice di inserire nel quadro indiziario gli elementi componenti il cosiddetto "quadro di compatibilità", i quali invece non possono avere alcuna dignità indiziaria, neppure in via ipotetica; se quindi la verifica, circa la valenza indiziaria degli elementi utilizzati come indizi, si conclude negativamente, allora non si può neppure passare all'esame globale ed unitario di tutti gli indizi, per l'ulteriore e finale verifica della loro confluenza

ALLENZA
REGOLA
PONTE
(GIUDIZIO
DI INFERENZA)

verso un'univocità indicativa rispetto al fatto da provare". Perché gli elementi che hanno valore indiziario pari allo zero, o molto vicino allo zero, se messi insieme non assurgono ad un valore indiziario pieno, ma mantengono l'intrinseca inconsistenza originaria, e confluiscono non verso un'univocità indicativa, ma verso un nulla probatorio.

NON È NECESSARIA
MOTIVAZIONE
SU EV. COMPlici

Tale conclusione non può che portare ad una pronuncia di assoluzione dell'imputato, e quindi dispensa dal ripercorrere la motivazione dell'impugnata sentenza, nelle parti in cui, da pagina 435 a pagina 462, si occupa degli ipotetici complici del Pacciani negli omicidi (ipotetici complici che, come più volte detto, non emergono affatto dal processo), e di alcuni spunti investigativi forniti dalla difesa dell'imputato.

Restano da esaminare le censure mosse, dal P.M. con appello principale e dalla difesa dell'imputato con appello incidentale, avverso il capo della sentenza relativo al duplice omicidio Lo Bianco-Locci: delitto per il quale il P.M. chiede l'affermazione di responsabilità del Pacciani, in riforma della pronuncia assolutoria contenuta in sentenza.

Il P.M., rilevato che la motivazione complessiva del primo giudice condivide quasi per l'intero l'impostazione della pubblica accusa nella valutazione delle risultanze processuali, discostandosene soltanto nell'apprezzamento delle emergenze relative all'omicidio Lo Bianco-Locci, ed inoltre recepisce integralmente le considerazioni della pubblica accusa circa i molti e gravi elementi che legavano il Pacciani a quel delitto ed a quel territorio per il tramite della Bugli Miranda, ed infine critica le valutazioni espresse dai giudici del processo Mele in punto di attribuzione dell'esecuzione materiale del delitto al Mele Stefano, lamenta la contraddittorietà fra tale motivazione e la pronuncia di assoluzione. Osserva che il primo giudice da un lato esprime la ragionevole convinzione della responsabilità dell'imputato in ordine al delitto, e d'altro lato ritiene tale convinzione non sufficiente a fondare una sentenza di condanna, in presenza del silenzio serbato sul fatto, dal Pacciani, dal Mele Stefano e dal Mele Natalino. In realtà, se per espresso riconoscimento dello